

IL “PEGNO AGRARIO”. UNA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA DELLA DISCIPLINA DEL PEGNO ROTATIVO NON POSSESSORIO IN AGRICOLTURA.

| 566

Di Nicola Lucifero

Il “pegno agrario”. Una ricostruzione sistematica della disciplina del pegno rotativo non possessorio in agricoltura (Nicola Lucifero)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Brevi cenni sulla nozione e sui caratteri del diritto di pegno. – 3. (segue) L’evoluzione della disciplina del pegno privo di spossessamento tra esigenze della prassi e la dialettica tra dottrina e giurisprudenza. – 4. Il pegno rotativo non possessorio e la sua applicazione al settore agroalimentare. Gli interventi del legislatore speciale e la prima figura di pegno “anomalo”: il pegno sui prodotti a denominazione di origine tutelata. – 4.1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura. – 5. Il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”): il pegno rotativo per i prodotti agricoli, alimentari Dop e Igp, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. Norme emergenziali e strumentalità del pegno non possessorio all’attività di impresa. – 5.1. L’ambito operativo del D.L. 18/2020: il difetto di spossessamento, il patto di rotatività e l’annotazione tramite registri, cartacei e telematici. – 5.2. Note critiche a margine della disciplina sul pegno dei prodotti Dop e Igp e le possibili soluzioni interpretative. – 5.3. L’applicazione del pegno agricolo sui prodotti Dop e Igp tra limiti impliciti e regole di mercato. – 5.4. Il ruolo dei consorzi di tutela nel settore vitivinicolo: modello organizzativo e funzione di tutela. – 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT. Il saggio affronta la disciplina del pegno non possessorio in agricoltura attraverso una ricostruzione dell’evoluzione normativa mettendo in luce i profili applicativi, nonché il rapporto che si delinea tra la disciplina in esame e quella generale.

The essay deals with the discipline of the non-possessory pledge in agriculture through a reconstruction of the legislative evolution by highlighting the application profiles, as well as the relationship that emerges between the discipline in question and the general one.



1. Premessa.

L'attenzione al tema del pegno non possessorio in agricoltura riflette l'esigenza di misurarsi con un istituto segnato da innovazioni significative tanto sul piano normativo, quanto su quello della prassi negoziale, oltre che dalla necessità di costruire uno schema negoziale capace di soddisfare le esigenze del mondo delle imprese in un mercato moderno particolarmente dinamico.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, infatti, il legislatore speciale è intervenuto nella materia dei contratti di pegno con alcuni provvedimenti volti a superare i tradizionali limiti collegati alla disciplina codicistica delle garanzie reali. Invero, il rinnovato interesse per il tema relativo alla concessione della garanzia su beni in lavorazione nell'ambito del loro ciclo produttivo trae origine dalla progressiva consapevolezza di nuove forme di ricchezza su cui il vincolo può essere chiamato ad operare, nonché dalle problematiche, in vario modo, connesse all'esigenza di utilizzazione e di circolazione dei beni offerti in garanzia.

Sulla base di esigenze sorte dal mercato, e più in particolare in alcuni settori specifici, tra cui quello agricolo, il legislatore è stato indotto ad introdurre soluzioni in grado di contemperare l'obiettivo della tutela del creditore con quello della circolazione dei beni su cui è destinato a gravare il vincolo. Questa disciplina si è articolata attraverso interventi normativi tutt'altro che organici, sebbene caratterizzati da un medesimo comune denominatore indovinabili in alcuni degli elementi caratterizzanti, e solleva una serie di questioni sul piano ermeneutico e induce a riflettere in ordine alla portata stessa degli elementi che concorrono a delineare la fattispecie del pegno.

Il problema della configurazione del pegno rotativo nel settore agricolo è oltremodo interessante perché – come si avrà modo di osservare – circonda la sua applicazione, per l'impostazione data dal legislatore, ad una tipologia di prodotti che riflettono il modello giuridico consolidato nel diritto europeo sui prodotti di qualità, di cui al reg. (UE) 1151/2012¹; disciplina quest'ultima che valorizza e tutela i prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (Dop) e indicazione geografica protetta (Igp), e pertanto esige di conciliare tale disciplina con l'insieme di regole che governa il sistema della qualità, assegnando valore a beni ancora "improduttivi" e non commercializzabili sul mercato. Il sistema della qualità si lega alla disciplina del pegno facendo emergere caratteri di specialità della materia

attraverso l'adattamento nel nostro Ordinamento del c.d. *floating charge*². Invero, il pegno rotativo sui prodotti Dop e Igp supera il meccanismo "antieconomico" dello spossessamento (tipico del pegno codicistico) consentendo, in forza dell'operatività della clausola di rotatività, la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza effetti novativi sulla costituzione del vincolo.

Tale garanzia da ultimo, è stata oggetto di un intervento del legislatore nel contesto dell'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, che ne ha ulteriormente ampliato la sfera di applicazione³. Anticipando una considerazione su cui si tornerà a breve, è doveroso evidenziare che tale previsione normativa, pur riflettendo la sua matrice emergenziale, sembra essere destinata ad operare stabilmente nel nostro Ordinamento in quanto espressione della volontà del legislatore di normare una ulteriore ipotesi tipizzata di pegno in agricoltura, riconducibile alle figure del c.d. "pegno anomalo", senza limiti temporali o norme di caducazione che ne facciano venire meno l'efficacia.

2. Brevi cenni sulla nozione e sui caratteri del diritto di pegno.

In particolare, la gestione dell'impresa, che nel caso dell'impresa agricola per le caratteristiche che connotano la sua attività acquisisce una evidente peculiarità, richiedendo un costante afflusso di finanziamenti, impone all'imprenditore di sottoporre a garanzia – per ottenere la concessione di affidamenti da parte delle banche – sia il capitale fisso sia il capitale circolante. Tali operazioni possono generare effetti non sempre positivi sulla capacità economico-produttiva dell'impresa, e ciò in ragione della particolare configurazione che la garanzia pignorizia assume nel nostro Ordinamento. Il modello codicistico prevede, infatti, la costruzione della fattispecie come contratto reale, che si perfeziona mediante la consegna al creditore della *res* o del do-

² Le garanzie atipiche, su cui si inseriscono il pegno non possessorio e quello non rotativo, sono ricondotte alla diffusione nei sistemi di *common law* anglosassoni del c.d. *floating charge*, quale particolare forma di garanzia atipica, di natura rotativa, prestata dal debitore che rivesta la qualità d'imprenditore, avente ad oggetto il complesso dei beni aziendali di un'impresa. Sul tema dei *floating charge*, *ex multis*, si veda R.R. PENNINGTON, *The Genesis of the Floating Charge*, 23 Mod. L. Rev., 1960, p. 630; E. GABRIELLI e G.A. DANESE, *Le garanzie sui beni dell'impresa: profili della floating charge nel diritto inglese*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1995, I, p. 364; A. CANDIAN, *Le garanzie mobiliari. Modelli e problemi nella prospettiva europea*, Milano, 2000, spec. P. 253-274.

³ Cfr. artt. 78, co. 2 *duodecies*, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27. Sul punto v. *infra*.

¹ Cfr. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

cumento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.); pertanto, l'imprenditore per poter costruire su di essi la garanzia pignorizia, si trova inevitabilmente costretto a privarsi dei beni aziendali oppure delle materie prime destinate alla lavorazione, dei prodotti finiti e dei crediti derivati dallo svolgimento dell'attività, con ripercussioni sull'attività dell'impresa.

La rigidità di tale struttura contrattuale si è nel tempo scontrata con la prassi commerciale accentuando la distanza tra le esigenze del mercato e la struttura della garanzia pignorizia. Attraverso l'apporto della dottrina è stato possibile individuare nuove forme di pegno che, senza intaccare i principi posti dal codice civile, conferissero allo schema del pegno una maggiore elasticità e adattabilità al processo produttivo dell'impresa. In tal modo, hanno trovato luogo alcune soluzioni normative in contesti specifici del mercato (quale quello creditizio, finanziario, e prim'ancora agroalimentare), felicemente denominate da autorevole dottrina quale ipotesi “anomale” di pegno, perché conformate in modo differente rispetto alla fattispecie tipica prevista dal codice civile, ma capaci di superare nella garanzia reale l'immobilità dell'oggetto e la sua fissità in funzione di garanzia del credito⁴.

Indubbiamente, la disciplina del pegno ha subito nel corso degli ultimi trent'anni una profonda evoluzione attraverso interventi legislativi che hanno delineato una pluralità di modelli idonei a coniugare meccanismi volti ad evitare immobilizzazioni antie-

conomiche di beni, garantendo al contempo la tutela del creditore pignorizio. Una evoluzione che ha tentato di intercettare le istanze che le profonde trasformazioni del sistema economico e degli scambi hanno generato con l'elaborazione di figure atipiche di garanzia da parte dei privati allontanandosi, in tal modo, dal modello previsto dal codice civile. In tale contesto, è stato possibile delineare una nuova figura di pegno – in cui non trova luogo lo spossessamento ed acquisisce un ruolo centrale il tema della rotatività dell'oggetto della garanzia attraverso cui procedere alla sostituzione dell'oggetto, nei limiti della pariteticità del valore economico tra il bene sostituito e quello subentrante, così come risultante dall'atto della singola sostituzione – che favorisce un allargamento qualitativo della garanzia che merita di essere esaminato nell'ambito dell'attività di impresa e, più in generale, dell'operazione economica complessiva cui la garanzia accede. Si tratta di ipotesi particolari che non possono essere estese al di fuori del proprio ambito di applicazione che, tuttavia, hanno acquisito una particolare rilevanza nel nostro Ordinamento, per le ricadute sistematiche nei diversi settori dell'economia ove sono state attuate.

3. (segue) L'evoluzione della disciplina del pegno privo di spossessamento tra esigenze della prassi e la dialettica tra dottrina e giurisprudenza.

La trattazione dell'istituto del pegno rotativo non possessorio, cui accede anche la clausola di rotatività, nel contesto agroalimentare richiede una preliminare disamina dei caratteri generali della disciplina che, attraverso l'apporto della dottrina, la cui tesi ha trovato conforto in giurisprudenza, ha favorito il transito da un approccio tradizionalmente statico della garanzia reale ad uno dinamico, mettendo in luce un nuovo rapporto tra autonomia privata e forma di autotutela del creditore⁵.

Nella sua accezione codicistica, il pegno è tradizionalmente legato ad una visione assai statica dei beni e poco funzionale rispetto all'attività di impresa e alle esigenze di finanziamento della medesima. Su tali basi si sono accolte nuove strutture negoziali giustificate dalla specializzazione, in senso commerciale, delle garanzie, volti a superare i formalismi

⁴ Il riferimento è a E. GABRIELLI, *Il pegno “anomalo”*, Padova, 1990, p. 74 e ss. La tesi prende le mosse dalla considerazione che nel nostro Ordinamento sono presenti molteplici disposizioni che contemplano, in linea di principio, la possibilità di sostituire l'oggetto della garanzia, con conseguente trasferimento del diritto di prelazione del bene originariamente assoggettato al vincolo a un altro che ad esso si sostituisce, in virtù di un fenomeno di surrogazione dell'indennità alla cosa concepita in pegno. A tali fini vengono richiamati gli artt. 2742 c.c., in materia di surrogazione dell'indennità alla cosa quando quest'ultima sia perita o deteriorata; l'art. 2795 c.c., per l'ipotesi di pegno di cose; l'art. 2803 c.c. in forza del quale il creditore pignorizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto denaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuare il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Ancora, sul punto, E. GABRIELLI, *Sulle garanzie rotative*, Napoli, 1998, 119; ID., *Il pegno*, in R. Sacco (a cura di) *Trattato di Diritto civile*, vol. 5, Torino, 2005, p. 126. Per una ricostruzione della disciplina, *ex multis*, D. MESSINETTI, *Le strutture formali della garanzia mobiliare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, p. 811; G. CHINÈ, *Pegno rotativo*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 2006, p. 1; A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, in G. Iudica-P. Zatti (a cura di) *Trattato di Diritto privato*, Milano, 2019, p. 500; V. OCCORSIO, *Pegno non possessorio: uno studio su oggetto della garanzia e poteri del creditore*, Napoli, 2019; D. ACHILLE, *Il pegno “mobiliare” non possessorio. Fisionomia della garanzia reale per il finanziamento dell'impresa*, Napoli, 2022.

⁵ Le forme atipiche di pegno, sono ammesse nel nostro sistema giuridico, sotto il profilo formale, in quanto trovano il proprio fondamento nel disposto dell'art. 2785 del c.c., in forza del quale sono fatte salve “leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno” e, sotto il profilo sostanziale, in quanto dimostrano di saper rispondere con efficienza alle esigenze di mercato e alle necessità delle imprese, adeguandosi all'evoluzione delle prassi commerciali e bancarie.

smi e gli irrigidimenti strutturali dovuti al sistema codicistico

La riflessione avente ad oggetto tali figure ha indotto la dottrina a porre in evidenza alcuni riferimenti, particolarmente significativi e caratterizzanti di tale istituto: la mancanza dello spossessamento⁶ e l'impiego di tecniche alternative rispetto a quelle tipiche, sia per la realizzazione della funzione di garanzia, sia per l'assolvimento dei necessari requisiti che ineriscono al regime della circolazione e al sorgere della prelazione. Inoltre, il riconoscimento del meccanismo di sostituzione nel tempo dell'oggetto della garanzia – risultante da atto scritto avente data certa e con sufficiente indicazione del valore economico della cosa – senza che si determini, in tal modo, la rinnovazione del compimento delle formalità richieste per l'esercizio della prelazione del creditore pignoratorio e l'opponibilità ai terzi (art. 2787. Co. 3, c.c.), né il mutamento delle condizioni di revocabilità dell'operazione, è stato attuato attraverso la clausola di rotatività. Attraverso la rotatività del pegno si è determinata la possibilità di creare pattiziamente una figura di garanzia pignoratoria utilizzabile, non già a tutela di una determinata e singolare obbligazione, bensì per una pluralità di operazioni garantite nel tempo, purché collegate alla medesima parte contrattuale⁷. Ciò permette di salvaguardare l'unitarietà del rapporto, i cui effetti risalgono, come precisato dalla giurisprudenza⁸, al momento della consegna⁹, così cristallizzandosi il termine per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, purché la sostituzione operi nei limiti dell'equivalenza del rapporto di valore¹⁰ tra i beni originari e i beni che ad essi subentrano¹¹.

⁶ Il pegno non possessorio si caratterizza per il venir meno del requisito tipico dello spossessamento del bene oggetto di garanzia, configurandosi come un contratto stipulato in via consensuale. Nel contesto economico attuale è proprio l'elemento dello spossessamento, e della contestuale consegna del bene vincolato al creditore, che ha rappresentato uno dei principali limiti all'accesso al credito per gli imprenditori e le imprese. Secondo l'impostazione del pegno tradizionale, infatti, il debitore-imprenditore è costretto a spossessarsi dei beni aziendali, e dunque produttivi, in favore del creditore, vedendo fortemente limitata la propria attività di impresa e la capacità produttiva.

⁷ Osserva E. GABRIELLI, *Sulle garanzie rotative*, op. cit., p. 557-558, che dal punto di vista formale della fattispecie, se si accoglie l'idea che sia la funzione ad individuare il tipo, la riscontrata mancanza di alterazioni della funzione tipica di garanzia del pegno con patto di rotatività non ne modifica la struttura formale, ma si inserisce sistematicamente al suo interno, quale fattispecie “anomala” e non “tipica”, perché la funzione di garanzia del tipo legale non viene comunque alterata dall'esistenza del patto.

⁸ Cfr. Cass., 5 marzo 2004, n. 4520, con nota di F. COMMISSO, *Sui requisiti del pegno rotativo*, in *Fall.*, 2005, p. 550.

⁹ Cfr. Cass., 11 novembre 2003, n. 16914, in *Foro it.*, 2004, I, p. 410.

¹⁰ Coerentemente alle pronunce della Corte di Cassazione, la giurisprudenza di merito ha rimarcato la validità del patto di

La legittimità della clausola di rotazione del pegno rappresenta una componente essenziale della complessa struttura negoziale delle nuove garanzie atipiche caratterizzate dallo spossessamento. Mediante il “patto di rotatività”¹², infatti, le parti convengono, *ab origine*, la sostituibilità e mutabilità nel tempo dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità, bensì nel loro valore economico¹³. Tale circostanza sottolinea la centralità che assume il valore economico della garanzia piuttosto che il bene oppignorato specificatamente individuato nella sua fisicità, al punto da avvicinare la fattispecie in esame al c.d. “pegno di valore”¹⁴.

La validità di tale pattuizione è oggi supportata anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale¹⁵ che, oltre a ribadire che essa trova luogo quando nella convenzione costitutiva del pegno le parti hanno previsto la possibilità di sostituire, senza effetti novativi sul rapporto iniziale, i beni originariamente oggetto della medesima garanzia, ne sottolinea le formalità dell'atto. Invero, la legittimità di tale pattuizione esige che essa risulti da atto scritto avente data certa e che il bene originariamente oggetto del pegno sia stato consegnato al creditore pignoratorio, e che il bene offerto in sostituzione ab-

rotatività, così Trib. Roma 29 gennaio 2000; Trib. Verona 17 febbraio 2000; Trib. Palermo 3 ottobre 2000; App. Milano, 4 luglio 2001.

¹¹ Sul punto, E. GABRIELLI, *Sulle garanzie rotative*, op. cit., p. 120, ove l'A. osserva che nella predisposizione del regolamento negoziale è infatti possibile indicare i beni o titoli sui quali il pegno originariamente costituito potrà trasferirsi, prevedendo – in virtù del carattere programmatico e della struttura unitaria dell'operazione economica – le singole fasi mediante le quali l'operazione si modulerà e dispiegherà articolandosi nel tempo, nonché la *res* oggetto della garanzia.

¹² In dottrina, A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, cit., p. 236 s.; C. ABATANGELO, *Le nuove garanzie mobiliari tra realtà e obbligatorietà del vincolo*, Padova, 2012, p. 61; M. LOBUONO, *I contratti di garanzia*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di Diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, 2007, pp. 245-250; G. STELLA, *Il pegno a garanzia di crediti futuri*, Padova, 2003, p. 1 ss.

¹³ Cass. del 28 maggio 1998, n. 5264, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1998, II, p. 485, con nota di A.M. AZZARO, *Il pegno “rotativo” arriva in Cassazione: ovvero “come la dottrina diventa giurisprudenza”*.

¹⁴ Tale considerazione nasce in quanto si riconosce che l'interesse protetto dalla garanzia pignoratoria non è quello diretto al conseguimento della *res*, ma del valore economico rappresentato dalla cosa offerta in pegno e dimostra di rispondere alle esigenze sorte nel contesto delle moderne transazioni commerciali, ove la necessità di tutela del creditore non risiede tanto sulla soddisfazione di un singolo bene individuato, quanto sul valore del bene stesso.

¹⁵ Cfr. Cass., 1° luglio 2015, n. 13508; si veda anche Trib. Roma, 13 febbraio 2017, n. 2764 secondo cui per l'ammissibilità del pegno rotativo è richiesta la previsione delle future ed eventuali sostituzioni del bene oggetto di pegno con beni di valore non superiore al primo e la presenza di una scrittura avente data certa.



bia un valore equivalente o non superiore a quello del primo¹⁶. Il ricorso al meccanismo della surrogazione reale consente di operare la sostituzione dell’oggetto del pegno mantenendo l’originaria unità e identità del rapporto, in quanto l’interesse protetto con la garanzia non è quello diretto al conseguimento della *res*, quanto quello diretto al conseguimento dell’utilità reale: del valore economico rappresentato dalla cosa, nella quale si identifica il concetto di garanzia reale¹⁷.

La costruzione del pegno rotativo richiede di essere coerente con l’esigenza di opponibilità della garanzia. Il fondamento dell’operatività del diritto di prelazione deve essere ricercato nella configurazione dell’operazione economica, dalla cui unità formale devono emergere le indicazioni necessarie ad identificare, nei successivi passaggi del vincolo di garanzia, i beni che ne costituiscono l’oggetto¹⁸. Ne consegue che, il profilo dell’opponibilità del pegno rotativo si riduce a un problema di interpretazione del negozio costitutivo della garanzia, al fine di verificare se, in concreto, nel contenuto del singolo atto di autonomia siano rispettati i requisiti richiesti dagli artt. 2787, co. 3, e 2800 c.c.¹⁹

¹⁶ Tale soluzione è stata introdotta con due interventi della Suprema Corte nei quali si è riconosciuto che il c.d. “patto di rotatività”, in base al quale si prevedeva fin dall’origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto e fa risalire alla consegna dei beni originariamente costituiti in garanzia gli effetti della loro surrogazione. Ciò, purché la sostituzione risulti da atto scritto avente data certa e la consegna sostitutiva sia effettiva e non superi i limiti di valore dei beni originariamente dati in pegno. Cfr. Cass. 28 maggio 1998, n. 5264; Cass. 27 settembre 1999, n. 10685 in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 1459, con nota di A.M. CAROZZI, *Conferme e precisazioni sulla struttura del pegno rotativo*; D. FINARDI, *Efficacia reale del pegno rotativo: posizione consolidata della giurisprudenza*, in *Fall.*, 2000, p. 775. Per una ampia disamina della giurisprudenza v. C. SCARONI, *Le garanzie rotative*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, II, p. 409. In termini critici, F. GAZZONI, *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. not.*, 2000, p. 1468, a cui hanno fatto seguito le osservazioni di E. GABRIELLI, “Pinocchio”, “il grillo parlante” e il problema del pegno rotativo spiegazioni...a richiesta (fra il serio e il faceto), *id.*, 2002, p. 547, e la successiva replica di F. GAZZONI, *Il vestito dell’imperatore (replica “ossessiva” sul pegno rotativo)*, *ibidem*, p. 563.

¹⁷ Sul punto, E. GABRIELLI, *Il pegno*, *op. cit.*, p. 341.

¹⁸ Ancora E. GABRIELLI, *Il pegno*, *op. cit.*, p. 248.

¹⁹ Così E. GABRIELLI, *Ibidem*, p. 248. Tale soluzione interpretativa ha trovato riscontro in giurisprudenza. Sulla base della tesi che ritiene lecita una surrogazione dell’oggetto della garanzia, si è affermata l’ammissibilità di modificazioni oggettive che non facciano venir meno l’identità del rapporto giuridico o che, pur dando vita alla costituzione di un nuovo rapporto, assicurino, comunque, la tutela della situazione giuridica preesistente. Cfr. Cass. 28 maggio 1998, n. 5264; Cass. 27 settembre 1999, n. 10685.

L’interazione tra il pegno non possessorio e il patto di rotatività dà forma all’ipotesi di pegno rotativo non possessorio, quale fattispecie, a formazione progressiva, che trae origine dall’accordo scritto e di data certa delle parti, caratterizzata dal difetto di spossessamento del bene e dalla sostituzione, totale o parziale, dello stesso, senza necessità di ulteriori stipulazioni e nella continuità del rapporto originario, purché venga rispettata la parità del valore del bene offerto in sostituzione²⁰.

Nell’ambito del pegno rotativo non possessorio è – appunto – l’aspetto relativo al valore economico dei beni oggetto di garanzia che ha sollevato più perplessità nella prassi, sia con riguardo alle modalità di determinazione del *quantum*, sia con riguardo al momento in cui fissare tale valore. In proposito, una parte della dottrina²¹ ritiene che, ai fini della validità del pegno rotativo, debba essere utilizzato il valore dei beni al momento della loro sostituzione. Diverso orientamento²² ritiene, invece, che il valore dei beni debba determinarsi con riferimento al momento dell’originaria costituzione della garanzia, poiché è solo da quel momento che il valore economico dei beni posti a garanzia viene destinato al soddisfacimento del creditore pignoratizio. La recente giurisprudenza di legittimità²³ ha dimostrato

²⁰ Il concetto di “parità di valore” permette di superare l’equivoco che si potrebbe generare relativamente alla “rotatività” della garanzia nel limite del valore originario della *res*, e se questa determini solo la sostituibilità del bene oggetto del pegno, ovvero consenta la sua integrazione, nell’ipotesi in cui divengano insufficienti alla sicurezza del creditore. La giurisprudenza ha sempre contemplato le fattispecie di sostituzione e non l’ipotesi dell’integrazione della garanzia. In particolare, per quanto già detto, una delle condizioni di validità del patto di rotatività è che la modificazione dell’oggetto della garanzia avvenga entro il limite del valore dei beni originariamente dati in pegno, valore che – tra l’altro – deve essere preventivamente indicato nell’ambito del patto stesso. L’indicatore a cui occorre fare riferimento per verificare l’equivalenza tra il valore del bene originario e quello del bene sostitutivo non potrà essere che il prezzo di mercato delle cose oggetto della garanzia. In dottrina, P. RESCIGNO, *Le garanzie “rotative” convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2001, I, p. 14.

²¹ Così P. RESCIGNO, *Le garanzie rotative convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina*, *op. ult. cit.*, pp. 14-18, C. UNGARI TRANSATTI, *Costituzione di pegno a favore di terzo e revocatoria fallimentare*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1999, p. 550.

²² Sul punto L. PANZANI, *Pegno rotativo e pegno sugli strumenti finanziari*, in *Fall.*, 2002, p. 943; L. RUGGERI, *Il pegno rotativo*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2002, 6, p. 2.

²³ Cass. 13 maggio 2021, n. 12733 in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2022, II, p. 327, con nota di R. CATALANO, *L’oggetto del pegno rotativo e il limite di valore entro il quale il bene può essere sostituito*. La citata sentenza evidenzia come la mancata previsione del limite di valore per la sostituzione del bene gravato dalla garanzia non importi, in sé e per sé, la nullità del patto, piuttosto, implica, l’inidoneità di questo a produrre gli effetti della continuità e unitarietà del rapporto di pegno: le sostituzio-



di voler accogliere tale secondo orientamento, riconoscendo che l'indicazione del valore economico della cosa inizialmente presa in garanzia funge da limite invalicabile per le future sostituzioni della stessa. La funzione tipica del patto di rotatività sarebbe, infatti, individuata nell'esigenza di conservare integro il valore economico del bene inizialmente dato in garanzia, per assicurare il rispetto della *par condicio creditorum*, risultando precluso alle parti congegnare il rapporto negoziale, in modo tale da abilitare la garanzia a gravare su cose di valore maggiore di quello che è proprio del bene inizialmente gravato. D'altronde, in una garanzia “fluttuante” si ha l'indistinzione dei beni che compongono l'oggetto della garanzia acquisendo rilievo il valore del bene che diviene requisito essenziale per il funzionamento della garanzia.

4. Il pegno rotativo non possessorio e la sua applicazione al settore agroalimentare. Gli interventi del legislatore speciale e la prima figura di pegno “anomalo”: il pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.

La flessibilità dimostrata dall'istituto del pegno rotativo non possessorio, e la sua marcata attitudine a rispondere alle esigenze produttive degli imprenditori, ha trovato applicazione nei settori che più di altri evidenziavano tale esigenza, tra cui il comparto agroalimentare²⁴.

La disciplina del pegno non possessorio in agricoltura ha avuto una genesi peculiare e si è articolata, nel tempo, attraverso il susseguirsi di interventi normativi a carattere settoriale con l'obiettivo di regolare l'applicazione del pegno ad un singolo comparto produttivo allontanandosi progressivamente dalle diverse figure di pegno che hanno trovato luogo in altri settori dell'economia, mettendo in tal modo in luce quello spiccato carattere di specialità della disciplina²⁵. Peraltro, tali norme specia-

ni della cosa, che vengano ad accadere, portano dunque, nella sostanza, alla formazione di pegni distinti, per così dire “nuovi”.

²⁴ Oltre alle fattispecie in esame, su cui ci si sofferma, giova puntualizzare che nell'arco di un periodo molto ristretto furono introdotte dal legislatore ipotesi in cui la funzione di garanzia si realizzava mediante strumenti alternativi alla consegna del bene, ma alla medesima equivalenti per la funzione di garanzia e per l'attuazione di forme pubblicitarie, altresì caratterizzate dalle modalità di costituzione del vincolo pignoratorio a cui si addiveniva tramite speciali modalità di registrazione: il pegno sui titoli conferiti alla Monte titoli (art. 7 l. 19 giugno 1986, n. 289); il pegno su strumenti di debito pubblico (artt. 4 e 10 d.m. 5 gennaio 1995); il pegno su strumenti finanziari (art. 87 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 34 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

²⁵ Sul punto v. *infra*.

li, tutt'ora in vigore, hanno visto la luce ben prima della riforma organica che ha dato luogo alla nascita del pegno mobiliare non possessorio ai sensi del d.l. 3 maggio 2016, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119, lasciando emergere alcuni tratti che saranno ripresi dalla disciplina generale, oltre che da quella specifica destinata al settore agricolo. In particolare, si rinvengono i caratteri della rotatività, della mancanza dello spossessamento ai fini della costituzione del pegno e peculiari meccanismi per soddisfare gli obblighi informativi e pubblicitari valevoli per la costituzione del vincolo di garanzia e idonei ad assicurare la prelazione.

Pertanto, per delineare compiutamente la disciplina applicativa del c.d. “pegno agrario”, e individuare le relative specificità, occorre ripercorrere i momenti che hanno segnato gli interventi normativi.

La prima applicazione pratica del pegno non possessorio nel settore agroalimentare si è avuta con la l. 24 luglio 1985, n. 401, rubricata “*Norme sulla costituzione di pegno su prosciutti a denominazione di origine tutelata*”, che regola tale forma di garanzia in relazione ai prosciutti a denominazione di origine tutelata. L'introduzione di tale figura “*a metà strada tra il pegno e l'ipoteca mobiliare*”²⁶ rispondeva all'esigenza di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti ai produttori, anche in forza del crescente rilievo merceologico assunto a cavallo degli anni '80 dalla produzione italiana di prosciutti di qualità a fronte dell'apertura dei mercati stranieri ai prodotti italiani Dop. Attraverso l'applicazione della l. 401/1985 veniva consentito ai produttori di prosciutti di concedere garanzie mobiliari sui prodotti oggetto di lavorazione, senza spogliarsene materialmente.

Si tratta di un intervento settoriale che ha trovato luogo in un momento storico in cui la dottrina non aveva ancora elaborato, in modo del tutto compiuto, le riflessioni che, come si è accennato, sono state alla base dell'evoluzione della disciplina del pegno; tuttavia, è indubbio che la l. 401/1985 abbia avuto il merito di svelare la capacità del sistema di soddisfare le esigenze sacrificate dal paradigma del pegno di configurazione codicistica.

Più in dettaglio, la legge da ultimo citata risulta particolarmente innovativa per le modalità di costituzione del pegno, da attuare in deroga alla disciplina codicistica, e perché circoscrive l'applicazione

²⁶ In dottrina, per una disamina della disciplina, v. G. COSTANTINO e A. JANNARELLI, *Commento alla legge 24 luglio 1985, n. 401*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1986, p. 543; in generale sul tema v. F. ZECCHIN, *La tutela del produttore agroalimentare fra tentativi di riequilibrio del potere contrattuale e misure di sostegno*, in *Europa e Diritto privato*, 2017, p. 1407; M. RENNA, *Il pegno rotativo sui prodotti Dop e Igp*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2021, p. 735.

della norma ad una categoria specifica di produttori. Invero, la norma esige, dal punto di vista soggettivo, che il pegno sia costituito dai soli «operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione» (art. 1, co. 1, l. 401/1985). È questa una caratteristica che si rinviene anche nei successivi interventi normativi e che segna, in modo rilevante, la disciplina del pegno agrario, riservando l'applicazione di tale istituto ai soli imprenditori agricoli coinvolti nel processo di produzione di prodotti Dop o Igp.

Sotto il profilo oggettivo, gli agricoltori hanno la facoltà di costituire il pegno sui prodotti a Dop, oltre che con le modalità previste dall'art. 2786 c.c. (i.e. mediante il sistema tradizionale di consegna del prodotto al creditore o a un soggetto terzo), anche attraverso l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratorio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente (art. 1, co. 1, l. 401/1985)²⁷. Dunque, ai fini della costituzione del pegno trova luogo il meccanismo per il perfezionamento della garanzia reale, rappresentato dall'apposizione di un contrassegno speciale direttamente sui prosciutti e dall'annotazione della relativa operazione su appositi registri; procedura che trova attuazione a seguito della verifica, da parte del creditore, della quantità dei prosciutti dati in pegno e dell'apposizione del sigillo qualitativo, oltre che del riscontro che l'imprenditore sia assoggettato al regime di controllo previsto per i prodotti a Dop²⁸. Ciò in quanto, esse richiedono un processo produttivo e di lavorazione da eseguirsi secondo i criteri, le modalità e le tempistiche, specificamente dettate dal disciplinare di produzione. Sono, infatti, note le peculiarità della lavorazione e della stagionatura delle cosce di suino, la cui preparazione si stima in un tempo, comunque, non inferiore ai 10 mesi²⁹. La sottoposi-

²⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della l. 401/1985 «Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine».

²⁸ Sulla pubblicità e sui registri per i creditori v. G. COSTANTINO e A. JANNARELLI, *Commento alla legge 24 luglio 1985, n. 401*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1986, pp. 543-545.

²⁹ In particolare, secondo l'art. 2 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26 recante «Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma» che ha abrogato la L. 506/1970, il periodo di stagionatura del "Prosciutto di Parma" decorre dalla salagione e «non deve essere inferiore ai dieci mesi per i prosciutti tra i sette e i nove chilogrammi di peso ed ai dodici mesi per quelli di peso eccedente i nove chilogrammi [...]». Mentre, ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30 recante «Deno-

zione a pegno di questi beni produttivi “in divenire”, mediante l'apposizione del contrassegno indelebile e l'annotazione del vincolo in appositi registri, consente al debitore-produttore di continuare a disporre dei prodotti e di proseguirne il ciclo produttivo, nonostante il vincolo pignoratorio.

Il vincolo così costituito, in qualunque fase della lavorazione, consente, come osservato, al debitore di continuare a disporre dei prosciutti, anche se ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti (art. 2, co. 1) e assume, in relazione ad essi, tutti gli obblighi spettanti al depositario. Conseguentemente non può essere eseguita la consegna al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratorio, o senza il suo consenso, che deve risultare da annotazione sui registri (art. 3, co. 1). Inoltre, durante le fasi di lavorazione, al creditore viene riconosciuta la facoltà di eseguire attività ispettive sui prosciutti al fine di verificarne la qualità e la conformità dei processi di lavorazione. Egli può, altresì, chiederne il sequestro con affidamento degli stessi al creditore medesimo, o a un terzo da questi indicato, nell'ipotesi in cui il debitore non si attenga alle specifiche tecniche di produzione o «per ogni altro grave motivo» (art. 5). Al creditore pignoratorio è, inoltre, riconosciuta la facoltà di richiedere l'assegnazione dei prosciutti oggetti di pegno, ai sensi dell'art. 2798 c.c.

Anche l'estinzione, totale o parziale, del vincolo viene annotata in appositi registri creati *ad hoc* a cura del creditore pignoratorio e fatta constatare mediante l'annullamento del contrassegno, da effettuarsi a cura del creditore entro tre giorni dal pagamento (art. 4).

Quanto, infine, all'escussione della garanzia, la norma rinvia alla disciplina in tema di escussione prevista dagli artt. 2795, 2796 e 2797 c.c. in tema di vendita, la quale viene effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, nel caso di sequestro dei prodotti, presso il creditore o il terzo depositario.

L'analisi della disciplina relativa al pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata ha sollevato alcuni interrogativi circa la sua esatta configurazione, ponendo la dottrina su posizioni diverse, tra chi vede in questo tipo di garanzia un pegno su cosa futura³⁰ e chi ammette che l'istituto previsto dalla l. 401/1985 sia riconducibile al pegno³¹. In ba-

minazione di origine del prosciutto di San Daniele» che abroga la L. 507/1970, il “Prosciutto di San Daniele” deve stagionare per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.

³⁰ Così G. COSTANTINO e A. JANNARELLI, *Commento alla legge 24 luglio 1985, n. 401*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1986, p. 544.

³¹ Sul punto, L. CAPALDO, *Osservazioni su un'ipotesi legislativa di pegno senza spossessamento*, in *Dir. della banca e dei merc. fin.*, 1987, I, p. 463.





se alla prima ipotesi, che configura il pegno rotativo come un pegno su cosa futura, l'apposizione del contrassegno e l'annotazione sul registro avverrebbero in un momento in cui il bene oggetto della garanzia ancora non è venuto ad esistenza. Tali operazioni, infatti, avvengono sulle cosce di suino fresche e, fintanto che queste non si trasformino in prosciutti a denominazione d'origine tutelabile, il diritto di pegno non è costituito. Ciò comporterebbe un ulteriore accertamento: stabilire su chi gravi il rischio della eventuale mancata trasformazione del prodotto. Questa ricostruzione dottrinale è stata oggetto di critiche da parte di chi – invece – vede nell'apposizione del marchio sul prodotto fresco la costituzione di un pegno su cosa presente, nel senso che il pegno si costituisce (ed è operativo) su di un bene che esiste, ma che, per normale andamento del ciclo produttivo, subirà un mutamento. Anche per quanto riguarda il regime di opponibilità ai terzi il discorso cambia a seconda della ricostruzione dogmatica della garanzia in questione.

Giova, tuttavia, considerare che il pegno, di cui trattasi, rinviene la sua *ratio legis* nella definizione di uno strumento in grado di consentire agli operatori di ricevere un finanziamento, dando in garanzia un bene durante la sua produzione; pertanto, sembrerebbe maggiormente coerente la ricostruzione dogmatica che vede nella garanzia prevista dalla l. 401/1985 una forma di pegno su beni presenti, in quanto il bene in questione non si trasforma completamente (come, ad esempio, potrebbe accadere per le assi di legno utilizzate in un cantiere navale), ma subisce una mutazione che non ne altera sostanzialmente la struttura ontologica³².

Tali considerazioni inducono ad una ulteriore riflessione se il pegno sui prosciutti dia luogo ad una forma disciplinata di garanzia rotativa³³. La fattispecie in esame è, per certi versi, diversa dai successivi interventi normativi, poiché l'oggetto della garanzia resta il medesimo, per quanto, attraverso il processo di lavorazione, subisca una sua trasformazione. Su tale presupposto, vi è, allora, chi sostiene che tale pegno non sia un pegno intrinsecamente rotativo, poiché il bene oggetto di garanzia non viene sostituito con un altro, restando il bene in tutte le fasi di trattamento della coscia di prosciutto (salatura, pressatura, riposo, lavaggio, stagionatura, ecc.) il

medesimo³⁴; per altro verso, per alcuni le cosce avviate alla produzione rappresentano il bene originario oggetto della garanzia, ma ciò non costituisce un indice di fissità inalterabile³⁵. In verità, il silenzio della norma induce a ritenere che tale forma di pegno sia sprovvista di clausola di rotatività, come peraltro si può rilevare dal disposto normativo, il quale prevede, in caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno, l'obbligo di soddisfare il creditore pignoratorio prima di eseguire la tradizione al compratore (art. 3). Tale garanzia, in altri termini, non sembra essere dotata della clausola di rotatività (presente, invece, nelle altre forme di pegno agrario), che ben si rileva nel riconoscimento al debitore della possibilità di disporre, ai soli fini della lavorazione, della medesima coscia, la quale, attraverso il processo produttivo, da fresca giunge al prodotto finale, senza alcuna rinnovazione, sostituzione e senza che, di fatto, si producano effetti novativi.

4.1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura.

La positiva esperienza maturata con l'impiego dello strumento del pegno non possessorio nel settore dei prosciutti ha portato il legislatore ad estendere la disciplina contenuta nella l. 401/1985, attraverso l'art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 122, anche ai prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura, prevedendo che il pegno possa essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'art. 2786 c.c., anche nella forma e con le modalità dettate dalla citata l. 401/1985. A tale disciplina ha dato attuazione, a ben quindici anni di distanza, il d.m. MiPAAF del 26 luglio 2016 inerente alla “Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura”. In forza di tale decreto, i prodotti lattiero-caseari elencati nell'Allegato I (ossia, il Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino Romano, Montasio e Provone Valpadana) possono essere sottoposti a pegno non possessorio, dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata mediante annotazione su appositi registri, annualmente vidimati da un notaio, e sottoscritti dal creditore.

³² In tal senso, E. GABRIELLI, *Il pegno “anomalo”, op. cit.*, p. 76.

³³ *Ex multis*, E. GABRIELLI, *Sulle garanzie rotative, op. cit.*, p. 101; Sempre sul tema, v. R. FRANCO, *Il pegno sui prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, in *Riv. dir. alim.*, fasc. 2, pag. 6; M. RENNA, *Il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP, op. cit.* p. 735.

³⁴ In tal senso, A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, in *Trattato di diritto privato Iudica-Zatti*, Milano, 2019, p. 493; ID., *Il pegno non possessorio del d.l. «Cura Italia»: una nuova garanzia occulta?* in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 82.

³⁵ Così A. GUARNIERI, *Il pegno si adatta ai prosciutti*, in *Corriere giuridico*, 1985, p. 904.

Prima facie si potrebbe ritenere di essere di fronte ad una estensione per analogia di una disciplina prevista per una categoria di prodotti, ad altra che presenta caratteristiche simili, per quanto concerne il processo di lavorazione. In verità, non si attua una mera applicazione per estensione, poiché la disciplina prevista per il settore lattiero caseario si presenta (in particolar modo attraverso le previsioni contenute nel decreto ministeriale) maggiormente matura e completa con riguardo allo spossessamento e, mediante la previsione di una clausola di rotatività, la quale dà la possibilità di sostituire nel tempo l’oggetto della garanzia senza che si determini, in tal modo, la rinnovazione delle formalità richieste per l’esercizio della prelazione, né tantomeno il mutamento delle condizioni di revocabilità dell’operazione. D’altronde, tra i due momenti storici – come si è avuto modo di osservare – la dottrina e la giurisprudenza hanno delineato, in modo compiuto, la fattispecie del pegno mobiliare non possessorio, peraltro normato per il tramite dell’art. 1, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119³⁶, oltre che della clausola di rotatività, quale figura di garanzia pignoratizia utilizzabile, non già a tutela di una determinata e singola obbligazione, bensì per una pluralità di operazioni garantite nel tempo, purché collegate alla medesima parte contrattuale.

Dunque, l’ambito di applicazione del pegno sui prodotti lattiero-caseari si estende unicamente alle forme di formaggio a lunga stagionatura, restandone, viceversa, escluso il latte. In linea con la l. 401/1985 si vuole definire uno strumento di garanzia per prodotti Dop a lunga stagionatura che, inevitabilmente, restano fermi nei locali aziendali per diversi anni. L’adozione delle forme di pegno non possessorio nel contesto agroalimentare dei prosciutti Dop e dei prodotti lattiero-caseari Dop ha assicurato agli imprenditori agricoli, nel corso degli anni, un adeguato flusso di finanziamenti, senza che venissero, in alcun modo, privati dei beni strumentali all’esercizio della propria attività di impresa, contribuendo ad innovare, così, le forme di garanzia mobiliari del credito e ad ammodernare la disciplina di accesso al credito da parte di tali soggetti.

Quanto alla natura rotativa di tale forma di pegno, l’art. 1, co. 2, d.m. 26 luglio 2016 non lascia dubbi e chiarisce che i prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività, precisando al comma 3 del citato art. 1 che *il pegno rotativo si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a*

pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni. Una precisazione questa che non può che confermare quell’orientamento dottrinale³⁷ che qualifica il “pegno sui prosciutti” come un pegno essenzialmente non rotativo. E ciò, non solo perché si condivide la circostanza che la coscia di suino soggetta a vincolo, nonostante le diverse lavorazioni, rimanga sempre la medesima, ma altresì perché, il legislatore nell’estendere la disciplina della l. 401/1985 ai prodotti lattiero-caseari, per mezzo della l. 122/2001 attuata con il d.m. MiPAAF 26 luglio 2016, si è trovato a dover espressamente chiarire che a tali prodotti può accedere il patto di rotatività. In questo modo, non si deve ritenere la rotazione della garanzia passi dal prodotto in lavorazione a quello trasformato all’esito del processo produttivo (come nel caso dei prosciutti), quanto piuttosto nella sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni sull’identificazione e sull’annotazione sul registro³⁸.

Ai fini della costituzione del pegno, il decreto fornisce, all’Allegato II, un *fac simile* del registro cartaceo per l’annotazione del vincolo pignoratizio, individuando gli elementi costitutivi che devono necessariamente essere indicati, tra cui la data di costituzione, la durata della garanzia, il caseificio, il numero delle forme, i mesi e l’anno di produzione, la regione di produzione, il peso e il valore dei prodotti lattiero-caseari. Il registro prevede, altresì, un’apposita sezione dedicata alle “rotazioni” nella quale indicare i dati relativi ai prodotti in uscita e in entrata oggetto di sostituzione, in attuazione alla clausola di rotatività che accede al pegno.

L’assenza dello spossessamento del debitore, l’allocazione dei beni oggetto della garanzia presso lo stabilimento del medesimo, ovvero presso i locali di stagionatura, e la surrogazione convenzionale dell’oggetto per via dell’esercizio degli atti dispositivi da parte del debitore, pur sempre funzionali ad assicurare l’integrità dei prodotti e del processo produttivo, pone in una posizione di centralità, nel settore agroalimentare, la configurazione del pegno rotativo senza spossessamento. In questo modo, il prodotto rimane nella disponibilità dell’agricoltore, il quale, osservando le prescrizioni previste dal disciplinare per i prodotti Dop e Igp, preserva il valore economico della garanzia e accresce, al contempo, la sicurezza del creditore e la possibilità di finanziamento del debitore. Su tali basi, la previsione di sofisticati metodi per contrassegnare il bene, nonché puntuali modalità di annotazione del vincolo

³⁶ Disciplina che si completa con il d.m. 25 maggio 2021, n. 114 concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori ove sono riportate le disposizioni per l’attuazione delle formalità pubblicitarie sul registro cartaceo.

³⁷ Sul punto A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., pp. 493-495.

³⁸ Cfr. art., 1 d.m. MiPAAF 26 luglio 2016.



pignoratizio su appositi registri, risultano canonici regolatori coerenti con la logica economica complessiva che governa le garanzie mobiliari nell’ambito di operazioni di credito strutturate³⁹.

5. Il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”): il pegno rotativo per i prodotti agricoli, alimentari Dop e Igp, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. Norme emergenziali e strumentalità del pegno non possessorio all’attività di impresa.

Volendo escludere isolati interventi normativi, peraltro di difficile applicazione⁴⁰, la disciplina del

³⁹ In tal senso, E. GABRIELLI, *Il pegno “anomalo”, op. cit.*, p. 128; M. RENNA, *Il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP, op. cit.* p. 748.

⁴⁰ Il riferimento è all’art. 18 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, successivamente modificato dal d.l. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito in l. 11 marzo 2006, n. 81, che ha introdotto la possibilità di costituire il pegno, secondo il disposto dell’art. 2806 c.c., su beni immateriali dell’azienda agricola per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola tra cui le quote di produzione, i diritti all’aiuto iscritti nel “Registro Nazionale Titoli”, di cui all’art. 3 d.lgs. 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2005, n. 231, e i diritti di impianto. Viene espressamente riconosciuto all’imprenditore, in deroga all’art. 2786 c.c., la facoltà di continuare ad utilizzare tali beni nonostante la costituzione del vincolo pignoratizio. È questa una fattispecie diversa da quella oggetto del presente approfondimento riconducibile nella sfera del pegno di crediti e di altri diritti come previsti dall’art. 2800 e ss c.c. Merita puntualizzare che la norma finisce per trattare in modo unitario posizioni giuridiche differenti che, nel corso degli anni hanno subito una particolare modifica, tra cui le quote di produzione venute meno il 31 marzo 2015 nel settore del latte con l’art. 230, par. 1, lett. A, reg. (UE) 1308/2013; i diritti di reimpianto, la cui natura giuridica è stata modificata in autorizzazioni di impianto dall’art. 62, reg. (UE) 1308/2013, che pone non pochi interrogativi, anche in ragione delle specifiche disposizioni attuative.

Di maggiore interesse è la costituzione del pegno del diritto all’aiuto che resta soggetta alla stessa forma richiesta per il trasferimento dei diritti, come sopra illustrata, ed è, allo stesso modo, soggetta a registrazione nel Registro Nazionale Titoli. A ben vedere, la norma in materia di pegno avente ad oggetto tali entità giuridiche dà atto di un regime anomalo rispetto alla previsione generale di cui all’art. 2786 c.c., innanzitutto in quanto risulta circoscritto a espressi debiti garantibili, ossia a quelli individuati nelle obbligazioni contrattuali nell’esercizio dell’impresa, e poi perché è posto in deroga alle disposizioni sullo spossessamento del bene costituito in pegno. La norma evidenzia, così, un *favor* per l’agricoltore costituente del pegno, potendo questi – nonostante il pegno – detenere i diritti all’aiuto e continuare a utilizzarli fintanto che il creditore non si attiverà, ricorrendone i presupposti, per la soddisfazione del proprio credito utilizzando il titolo di pegno. Vi è da dire che, con riguardo alla disciplina del pegno dei titoli all’aiuto, trova luogo anche una separazione tra “titolo” e “credito” che sorge a seguito della domanda di pagamento, per cui, l’agricoltore, nonostante il pegno, continuerà a incassare le somme che gli derivano dalla titolarità del diritto all’aiuto. Nuovamente occorre rilevare che il regime speciale dettato per il pegno del diritto all’aiuto riflette

pegno non possessorio in agricoltura è rimasta per lungo tempo circoscritta al comparto dei prosciutti Dop e ai prodotti lattiero caseari Dop a lunga stagionatura. L’intrinseca settorialità degli interventi legislativi delineati, in ogni caso, ha avuto il pregio di svelare la capacità del sistema di soddisfare le esigenze a lungo sacrificate dal paradigma del pegno di natura codicistica attraverso modelli contrattuali adattabili alle esigenze di specifiche filiere produttive.

Le linee innovative delle garanzie mobiliari rappresentate dall’allontanamento della *traditio rei* quale modalità di costituzione del vincolo e dalla ricerca di forme di garanzie che consentano di valorizzare la capacità dell’attività d’impresa di rinnovare continuamente i beni aziendali e, al contempo, il riconoscimento in capo al creditore dei poteri di autotutela, affinché possa soddisfarsi da sé sulla cosa data in garanzia, sono confluite nella disciplina generale relativa al pegno senza spossessamento, di

la profonda ragione che sottostà all’instaurazione del regime del premio unico. Se, infatti, il diritto all’aiuto fosse soggetto alla normativa di diritto comune sullo spossessamento, si potrebbero avere problemi applicativi sotto il profilo del possesso dei titoli e del loro necessario abbinamento agli ettari ammissibili, con il conseguente rischio di vedersi versare il diritto alla riserva nazionale per mancato utilizzo *ex art.* 31, par. 1, lett. b) del reg. (UE) 1307/2013. Circa il soddisfacimento del credito da parte del creditore titolare del pegno, si crede che ciò si possa realizzare all’esito della messa in vendita del bene al fine dell’ottenimento del valore della stessa da parte del creditore. La normativa richiamata nulla dice con riguardo alla costituzione del pegno sui titoli non in proprietà, ma goduti in forza di un contratto di affitto dal costituente. L’ipotesi è tutt’altro che remota dal momento che i titoli possono essere, come già detto, attribuiti in godimento a un agricoltore unitamente a un terreno ricevuto in affitto. Potrebbe, infatti, accadere che, in ipotesi di obbligazioni destinate a giungere a scadenza in epoca successiva alla cessazione del rapporto di affitto, trovi luogo il conflitto tra creditore pignoratizio e il proprietario dei titoli, concessi liberi da pesi in affitto e ricevuti, alla scadenza del rapporto di affitto, gravati da un vincolo di natura reale e, oltre tutto, iscritto nel registro titoli. In sintesi, si ritiene che al di là dei connessi problemi tecnico-giuridici, sia possibile ipotizzare un limitato sfruttamento del regime speciale, che non pare, realisticamente, possa essere messo in linea con le esigenze della pac: basta riflettere sulla (ormai) predeterminata durata del regime la cui fine era segnata per il 2020, termine prorogato al 2022 per effetto del reg. (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 e, da ultimo, previsto per il periodo 2023-2027 dal reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021; sulle possibili modifiche cui può andare incontro il *quantum* delle somme erogate in quanto sottoposte alla modulazione annuale; nonché con riguardo alle urgenze del creditore che probabilmente prediligerà il ricorso ad altri strumenti di garanzia del suo credito. In dottrina, G. CIAN, *Sulla pignorabilità e sulla sostituibilità in pegno degli aiuti comunitari*, in E. Casadei-G. Sgarbanti (a cura di), *Il nuovo diritto agrario comunitario*, Milano, 2005, p. 355; sia lecito anche rinviare a N. LUCIFERO, *I contratti di cessione delle quote di produzione, dei diritti di reimpianto e dei titoli all’aiuto diretto*, in *I contratti agrari*, A. Germanò-E. Rook Basile (a cura di), *Trattato dei Contratti*, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, Torino, 2015, pp. 221-274.



cui al citato art. 1 del d.l. 59/2016, attraverso cui si è voluto superare, nella logica della contrattazione d’impresa, le rigidità connaturate al pegno codicistico e offrire un quadro normativo più elastico⁴¹. L’attinenza della garanzia non possessoria all’attività di impresa trova conferma sia nelle norme che ne stabiliscono l’oggetto, sia in quelle che attengono ai profili soggettivi. La l. 119/2016 permette di costituire a garanzia di crediti concessi ad imprenditori un pegno su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa ovvero su crediti derivati, o inerenti, tale esercizio. Elemento fondamentale della figura è, appunto, l’assenza dello spossessamento, in senso opposto rispetto alle disposizioni generali sul pegno ex art. 2784 ss. c.c., mediante l’adempimento di particolari formalità, richieste ai fini della sua costituzione. L’oggetto della costituzione del pegno risulta, come accennato, limitato ai beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa, nonché ai crediti derivanti o inerenti all’esercizio di impresa; un limite che circoscrive considerevolmente l’ambito di intervento della norma, la cui operatività riflette i principi del *floating charge* anglosassone.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie, che resta limitata ai soli imprenditori – siano essi debitori o creditori pignorati – può essere utilizzata per garantire crediti presenti o futuri, determinati o determinabili, e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa. Invero, ai sensi del secondo comma dell’art. 1, *il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.* Laddove ciò avvenga, il pegno, valutato sempre nella sua unità effettuale e nella componente di valore, ovvero in coerenza con la conformazione rotativa, è traslato, rispettivamente, sul prodotto risultante dalla trasformazione, sul corri-

spettivo della cessione del bene gravato ovvero sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò integri la costituzione di una nuova garanzia.

Superato definitivamente il requisito della consegna del bene da parte del debitore, non più necessario ai fini della costituzione del contratto di pegno e per l’insorgenza della prelazione, gli imprenditori possono costituire il pegno attraverso le annotazioni da effettuare, secondo il dettato del d.m. 25 maggio 2021, n. 114⁴², sull’apposito registro dei pegni mobiliari non possessori, potendo continuare a impiegare detti beni nel processo produttivo.

La novella del 2016 – che risponde all’intenzione del legislatore nazionale di incrementare le forme di garanzia del credito a favore dell’economia nella prospettiva segnata anche dalle Istituzioni europee⁴³ – mediante la definizione della figura generale del pegno non possessorio, ha delineato una disciplina valida per svariati comparti produttivi del nostro Paese. L’ampia estensione applicativa di tale normativa, tuttavia, non consente di considerare alcuni degli elementi che più caratterizzano la materia agroalimentare.

Dunque, nell’ambito del quadro disciplinare così delineato ha, da ultimo, trovato applicazione la disciplina speciale per il pegno rotativo destinato ai prodotti agricoli e alimentari Dop e Igp, inclusi i produttori vitivinicoli e le bevande spiritose. Si tratta di un intervento che ha visto la luce nel contesto emergenziale dettato dalla crisi pandemica con l’emanazione degli artt. 78, co. 2-*duodecies* e ss., del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

La norma è stata concepita nel pieno della pandemia, e specialmente su pressione del settore del settore vitivinicolo, al fine di agevolare l’accesso al credito degli agricoltori i cui prodotti erano per lo più rimasti bloccati nei magazzini ed invenduti. La stessa collocazione nell’ambito di una decretazione

⁴¹ In argomento, per un primo commento, S. AMBROSINI, *Il pegno non possessorio ex lege n. 119/2016*, in *Il Caso.it*, 2016; G.B. BARILLÀ, *Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del credito alle nuove forme di garanzia*, in *Giur. comm.*, 2017, 583; R. MARINO, *Pegno non possessorio quale strumento funzionale all’autotutela soddisfattiva del creditore: profili evolutivi*, in *Banca Borsa Tit. Cred.*, 2018, 762; F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le “opportunità” del nuovo pegno mobiliare non possessorio*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, 161; sia altresì lecito rinviare a N. LUCIFERO, *L’accesso al credito da parte delle imprese agricole tra intervento pubblico e iniziative private*, in F. Di Marzio-S. Landini (a cura di), *Il finanziamento dell’impresa agricola*, Milano, 2019, p. 329.

⁴² Ai sensi dell’art. 1, d.m. 114/2021, è istituito, presso l’Agenzia delle entrate, il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori ove sono giornalmente inserite, secondo l’ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando il numero d’ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l’oggetto della richiesta (art. 2).

⁴³ Cfr. Libro Verde del 18 febbraio 2015, *Building a Capital Market Union*, [COM(2015)63 fin.] ove si sottolinea come le garanzie reali siano un anello essenziale del sistema finanziario poiché sottendono molte operazioni di mercato e fungono da rete di sicurezza. Sul punto, V. OCCORSIO, *Pegno non possessorio: uno studio su oggetto della garanzia e poteri del creditore*, op. cit., pp. 72-73; C. AGABITINI, *Debito sovrano ed accesso al credito. Recenti proposte di riforma del diritto italiano delle garanzie mobiliari alla luce dei precedenti in diritto interno e comparato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2015, p. 413.





di urgenza, destinata a prevedere misure di sostegno economico (non a caso rubricato “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”) rivela la *ratio legis* ispiratrice: tale disposizione non è stata concepita quale disposizione organica volta a definire regole speciali per il pegno agrario, quanto piuttosto quale strumento per agevolare gli agricoltori ad accedere al credito in un contesto di una crisi che ha coinvolto il mercato e la circolazione dei prodotti agricoli e alimentari. Tuttavia, le disposizioni del decreto “Cura Italia”, volte a prevedere una ulteriore garanzia mobiliare per i prodotti agricoli e alimentari determinano un apparato di regole la cui applicabilità, pur con i limiti rappresentati dal mancato coordinamento con le altre discipline preesistenti, va ben oltre il contesto emergenziale⁴⁴ e introducono in maniera stabile e strutturata una figura di pegno rotativo applicabile a tutti i prodotti Dop e Igp. Tale provvedimento ha consentito in tal modo di superare l'eccessiva specializzazione, che in passato aveva caratterizzato il settore agroalimentare, consentendo di implementare nel nostro Ordinamento una misura regolatoria più ampia⁴⁵.

Sotto il profilo oggettivo la norma, in linea con la disciplina previgente, trova applicazione per i (soli) prodotti Dop e Igp, quali produzioni di qualità soggette a lunghi processi produttivi e cicli di lavorazione, la cui natura risulta, dunque, incompatibile con il meccanismo dello spossessamento.

Il “nuovo” pegno circoscrive, dunque, il proprio ambito di applicazione oggettivo ai soli prodotti Dop e Igp⁴⁶ e, più in particolare, ai prodotti agricoli,

⁴⁴ Il Legislatore pandemico, in forza della diffusione del virus Covid-19, si è trovato nella posizione di dover imporre o comunque modificare molteplici prestazioni personali o patrimoniali, incidendo in modo significativo sulla sfera delle diverse situazioni soggettive e su molteplici regole della organizzazione e della convivenza collettiva. Lo Stato emergenziale ha messo, così, in crisi i, già labili, equilibri costituzionali tra Governo e Parlamento, la cui funzione è stata sostanzialmente relegata all'approvazione delle leggi di conversione dei numerosi decreti-legge presentati via via dal Governo. In dottrina (per tutti, U. DE SIERVO, *Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2020, fasc. speciale) è sorta, conseguentemente, una dovuta riflessione sul rapporto tra Stato di emergenza e sistema delle fonti, messo a dura prova dall'abuso degli strumenti di normazione straordinaria impiegati non solo per regolare situazioni giuridiche urgenti, ma nella forma “*omnibus*”, per normare posizioni che avrebbero potuto essere disciplinate dal legislatore ordinario.

⁴⁵ In attuazione dell'art. 78, co. 2 *terdecies* è stato emanato il d.m. MiPAAF 23 luglio 2020 ha definito le regole per la costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari e le relative formalità nei registri.

⁴⁶ Con riferimento alla disciplina sui regimi di qualità, ai sensi dell'art. 5, par. 1, reg. (UE) 1151/2012 per “denominazione di origine” si indica un nome che *identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determi-*

vale a dire i prodotti di cui all'art. 38 TFUE come riportati nell'Allegato I, i prodotti alimentari, di cui all'art. 2 del reg. (CE) n. 178/2002⁴⁷, e ai prodotti vitivinicoli, la cui disciplina verticale si rinviene nel reg. (UE) 1308/2013⁴⁸ e, infine, alle bevande spiritose così come definite dal reg. (UE) 787/2019⁴⁹. Trova in tal modo conferma un dato caratterizzante del pegno agrario, ossia la sua applicazione al circoscritto ambito delle produzioni di qualità, in linea con il modello disciplinare consolidato nell'ordinamento europeo con cui vengono valorizzati i prodotti Dop e le cui qualità sono riferibili ad un determinato territorio di origine sotto un profilo oggettivo analiticamente verificabile, e ai prodotti Igp, le cui qualità possono essere riconducibili ad un profilo reputazionale di cui quel prodotto gode in ragione del legame storico con quel territorio⁵⁰.

nati la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Mentre, ai sensi dell'art. 5, par. 2, reg. (UE) 1151/2012 per *indicazione geografica* “è un nome che identifica un prodotto: originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Si osserva che il 3 maggio 2022 è stata presentata una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i reg. (UE) n. 1308/2013, 2017/1001 e 2019/787 e che abroga il reg. (UE) n. 1151/2012 [COM(2022) 134 fin/2] attualmente in discussione.

⁴⁷ Cfr. reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

⁴⁸ Cfr. reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, da ultimo modificato dal reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

⁴⁹ Cfr. reg. (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il reg. (CE) n. 110/2008.

⁵⁰ In dottrina, sulla disciplina in materia di qualità, *ex multis*, F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 39; ID., *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Viterbo, 2000, p. 239; ID., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2020, p. 291; L. COSTATO, *Dop, Igp e Stg nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 350; ID., *La protezione delle*

La scelta del legislatore di circoscrivere l'applicazione della norma alle produzioni di qualità non è riconducibile unicamente al fattore temporale che, specialmente per alcuni prodotti, allunga notevolmente le tempistiche dei processi produttivi. Questa, invece, va riposta sulla scelta di un sistema produttivo estremamente rigoroso e trasparente che assoggetta a controllo tutti gli operatori della filiera ai fini della verifica del disciplinare di produzione che, a sua volta, uniforma e regola le produzioni a livello locale. La natura pubblicistica del segno Dop e Igp condiziona, in questo modo, la disciplina del pegno limitando il suo ambito di applicazione in funzione dell'origine territoriale del prodotto e, sul piano soggettivo, a quei produttori della filiera assoggettati al sistema di controllo⁵¹. Questa è – appunto – focalizzata sull'aspetto oggettivo e funzionale della garanzia, piuttosto che sulle qualità del soggetto concedente il pegno⁵² con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole e alimentari del notevole capitale immobilizzato destinato a rimanere per molto tempo depositato nei magazzini prima dell'immissione in commercio dei prodotti di qualità.

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità, ivi, 1995, I, p. 489; A. GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, 2007, pp. 166-180; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione Europea*, Napoli, 2012; I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Iorio, L. Russo (a cura di) *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, p. 425; sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in *Trattato di Diritto Agrario*, diretta da L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto agroalimentare*, vol. III, Torino, 2011, pp. 321-423.

⁵¹ Nella previsione delle denominazioni geografiche l'autonomia delle istanze dei produttori a fregiare i propri prodotti con il segno Dop o IGP si deve necessariamente integrare con il riconoscimento preventivo del segno da parte degli organi comunitari a quella specifica zona geografica, nonché si deve adeguare alle previsioni delle disposizioni normative concernenti il disciplinare d'uso valido ed efficace per tutti i produttori della zona. Ne discende una situazione giuridica soggettiva in capo al produttore fortemente segnata dalla dislocazione territoriale dell'azienda agricola in quanto l'area geograficamente protetta legittima il produttore stesso a richiedere l'utilizzo del segno all'associazione, e conseguentemente rende possibile fregiare il prodotto con tale segno, che caratterizza il prodotto al punto da mettere in discussione ogni sua fungibilità e, conseguentemente, la sussistenza del rapporto concorrenziale con analoghe imprese che offrono beni pur appartenenti alla medesima categoria merceologica ma provenienti da località diverse.

⁵² In argomento, A. CHIANALE, *Pegno agricolo: concedibile da imprese che commercializzano o importano bevande alcoliche?* in *dirittobancario.it*, 2021, p. 3, ove l'A. osserva che la legge non limita la possibilità di concedere il nuovo pegno alle sole imprese di produzione; quindi, anche l'impresa che commercializza vini e alcolici, e l'impresa che li importa può garantire un finanziatore bancario dando in pegno questi specifici prodotti.

5.1. L'ambito operativo del D.L. 18/2020: il difetto di spossessamento, il patto di rotatività e l'annotazione tramite registri cartacei e telematici.

La disciplina che scaturisce dall'art. 78, comma 2-*duodecies* e 2-*terdecies*, del decreto Cura Italia risulta caratterizzata dalla presenza di tre principali elementi: la mancanza dello spossessamento, il patto di rotatività e, infine, la sua registrazione attraverso l'annotazione in specifici registri, anche telematici.

L'art. 78, comma 2-*duodecies*, dispone, dunque, che *i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo*. In tal modo si introduce, per la prima volta in modo espresso, il concetto di “pegno rotativo” senza, tuttavia, precisare l'elemento del possesso⁵³, non rinvenendosi nel testo normativo, ovvero nel testo del d.m. MiPAAF 23 luglio 2020, alcun esplicito richiamo alla figura del pegno non possessorio. Se, tuttavia, si considera la *ratio* dell'istituto, volto ad accrescere le fonti di finanziamento delle imprese agricole, anche attraverso l'adozione di registri dematerializzati come quelli del SIAN⁵⁴, e la natura dei prodotti soggetti al vincolo, destinati a subire processi di lavorazione e conservazione che impongono la loro permanenza presso gli stabilimenti produttivi, non può che rilevarsi che si tratti di una figura di pegno ontologicamente non possessorio⁵⁵. Tanto emerge anche dalla previsione di cui all'art. 1 del d.m. MiPAAF 26 luglio 2020 ove si dispone che i prodotti Dop e Igp sono sottoposti a pegno *a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento*. L'impostazione adottata dal legislatore dimostra di seguire il filone normativo inaugurato con il pegno sui prosciutti, di cui alla l. 401/1985, e con la l. 122/2004 per i prodotti lattie-

⁵³ Così, R. FRANCO, *Il pegno sui prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, fasc. 2, p. 7.

⁵⁴ Il Sistema informativo agricolo nazionale (“SIAN”), istituito ai sensi dell'art. 15 l. 4 giugno 1984, n. 194, rappresenta il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal MiPAAF e dall'Agea per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla politica agricola comune, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

⁵⁵ Sul punto, R. FRANCO, *Ibidem*; nonché, A. CHIANALE, *Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, *op. cit.*, p. 7.



ro-caseari, dando vita ad una ipotesi di pegno rotativo non possessorio, autonoma e indipendente.

Quanto al secondo requisito, si è già evidenziato che l'art. 78, comma 2-*duodecies*, legittima espressamente la clausola di rotatività, da cui la considerazione – a differenza di quanto detto per il pegno sui prosciutti – che il pegno sembrerebbe essere intrinsecamente rotativo. Tuttavia, l'ontologica rotatività di tale ipotesi di pegno resta sempre potenziale, come confermato dalla formulazione dell'art. 1, co. 2, del d.m. MiPAAF 26 luglio 2020, a norma del quale i prodotti Dop e Igp costituiti in pegno *possono* essere oggetto di patto di rotatività. La devoluzione alle parti della facoltà di adottare un patto di rotatività, mediante l'utilizzo di una formulazione che riprende quella già in uso per i prodotti lattiero-caseari⁵⁶ sembra, dunque, aprire ad una duplice fattispecie: il contratto di pegno su determinati prodotti agricoli e alimentari, senza che vi sia una rotazione del bene e, la diversa ipotesi, frutto dell'accordo tra le parti di un pegno sui prodotti con clausola di rotatività. Troverebbe, pertanto, accoglimento la tesi⁵⁷ secondo la quale, per ricorrere al meccanismo di rotatività sia comunque necessario prevedere una formale previsione negoziale nel contratto di pegno che regoli il funzionamento del meccanismo di rotazione, fermo restando che questo deve consistere, secondo il disposto dell'art. 1, co. 3 del decreto ministeriale, nella sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni.

In ordine alla rotatività del pegno occorre, infine, trattare la tematica relativa alla congruità tra il valore dei beni originariamente costituiti in pegno e quello dei beni eventualmente forniti in sostituzione. In assenza di precise indicazioni normative, il tema deve essere ricondotto alle considerazioni in parte già svolte circa principio della c.d. “parità di valore” e al pertinente orientamento giurisprudenziale. Si tratta di un profilo delicato – specialmente nel contesto in esame ove i prodotti Dop o Igp acquisiscono di valore durante il tempo necessario per completare il processo produttivo – in considerazione della necessità di tutelare, oltre agli interessi del creditore pignoratizio, anche quelli degli eventuali altri creditori del soggetto finanziario, tutela che sarebbe assicurata solo attraverso l'equivalenza di valore del bene sostituito rispetto al valore di quello

originario⁵⁸. Tuttavia, se il valore di riferimento per ciascuna sostituzione deve essere quello che il bene aveva quando è sorto il vincolo, la successiva eventuale riduzione di valore non potrà gravare sul creditore pignoratizio che, nell'operare la sostituzione, ben potrà integrare l'oggetto della garanzia sino al raggiungimento del valore originario. Su tali basi la dottrina ha individuato il termine di raffronto per la sostituzione nei beni originari o, comunque, nel momento del cambio al fine di consentire al creditore di far propri gli incrementi del bene assoggettato alla garanzia e ai creditori chirografari di non vedersi ridurre il patrimonio del datore della garanzia⁵⁹. In altri termini, mentre l'impostazione della giurisprudenza di legittimità resta compatibile con la funzione conservativa della clausola di rotatività, quella della dottrina presuppone una connotazione maggiormente speculativa del patto rotativo, in funzione delle oscillazioni di valore del bene originariamente costituito in garanzia, e ciò, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli che subiscono un processo di lavorazione che incrementa necessariamente il suo valore⁶⁰. Va detto che la prassi bancaria ha dimostrato di fare ricorso al prezzo medio all'origine del prodotto oggetto di pegno, accogliendo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sorto nel contesto di applicazione del pegno non possessorio (non agrario), che ritiene che il valore dei beni debba determinarsi con riferimento al momento dell'originaria costituzione della garanzia, poiché è da quel momento che il valore economico dei beni posti a garanzia viene destinato al soddisfacimento del creditore pignoratizio.

L'applicazione del principio della “parità di valore” impatta in modo significativo sull'applicazione in concreto del pegno in agricoltura. Ciò rilevato, occorre considerare che sussiste l'obbligo per le parti di identificare nell'atto costitutivo del pegno l'importo massimo garantito, come previsto all'art. 1, d.l. 59/2016 e confermato dall'art. 2 d.m. MiPAAF 23 luglio 2020, il cui alle-

⁵⁶ In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.m. 26 luglio 2016 i prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.

⁵⁷ Così R. FRANCO, *Il pegno sui prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, op. cit., p. 13.

⁵⁸ Principio riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui, perché sia valido ed efficace il patto di rotatività, occorre l'equivalenza dei valori dei beni sostituiti con quelli sostitutivi, avuto riguardo al momento della costituzione della garanzia (cfr. Cass. 28 maggio 1998, n. 5264; Cass. 27 settembre 1999, n. 10685; Cass. 11 novembre 2003, n. 16914; Cass. 1° febbraio 2008, n. 2456; Cass. 1° luglio 2015, n. 13508; Cass. 22 dicembre 2015, n. 25796; Cass. 13 febbraio 2017, n. 2764).

⁵⁹ In tal senso, E. GABRIELLI, *Il pegno “anomalo”*, op. cit., p. 218; P. PISCITELLO, *Le garanzie bancarie flottanti*, Torino, 2000, p. 102. Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito che ritiene ammissibile che i beni sostitutivi abbiano un valore superiore a quelli originari (cfr. Trib. Trento, 3 luglio 2018).

⁶⁰ In argomento, U. MALAGNA, *Sulle clausole di rotatività nel pegno: funzione “conservativa” del valore della garanzia e strutture decisionali delle sostituzioni*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2014, I, p. 313.

gato di riferimento espressamente indica tra i requisiti il *valore del pegno*. Pertanto, si condivide l’orientamento secondo il quale sarebbe opportuno prevedere all’interno dell’atto di costituzione del pegno una apposita clausola che disponga l’esecuzione di un’iniziale perizia di stima sui beni concessi in pegno, nonché di una successiva perizia da redigere al momento della sostituzione dei beni concessi in garanzia⁶¹.

Il terzo requisito di validità del pegno sui prodotti Dop e Igp attiene alle formalità relative alle annotazioni e registrazioni da effettuarsi sui registri, cartacei e telematici, ai fini della costituzione e dell’estinzione della garanzia. Quanto alla costituzione del pegno, in continuità con le precedenti esperienze, tale ipotesi prescinde dalla consegna del bene e si realizza attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di garanzia, nonché mediante la loro annotazione in appositi registri, con decorrenza dal giorno in cui le unità di prodotto sono identificate e collocate nei locali di produzione, stagionatura o immagazzinaggio. Non risulta, invece, prevista una specifica forma per il contratto di concessione del pegno (l’art. 78, comma 2-terdecies indica la “registrazione della costituzione”⁶²) con l’effetto che non è necessaria, ai fini della sua validità, la scrittura avente data certa di cui all’art. 2787 c.c.⁶³. Anche questo pegno, come i precedenti, prende grado dall’annotazione in appositi registri, e tale requisito è consustanziale sia alla nascita del pegno che alla sua opponibilità ai terzi.

Sotto il profilo soggettivo la norma non fa alcuna previsione, tuttavia, considerata anche la collocazione dell’art. 78 del decreto “Cura Italia” tra le misure volte a sostenere economicamente le imprese agricole o che producono alimenti e bevande, si ritiene che tale ipotesi di pegno possa essere costituita da chi rivesta la qualifica di “imprenditore”, agricolo o commerciale, analogamente a questo previsto in tema di pegno non possessorio dal d.l. 59/2016 che, all’art. 1, l. 119/2016, prevede che questo può essere costituito da chi riveste la qualifica di imprenditore. Per effetto di quanto anticipato in precedenza, si deve altresì ritenere che l’imprenditore, che opera nella filiera, debba essere

⁶¹ Così G. BELLAVIA, *Il pegno rotativo e non possessorio sui prodotti agroalimentari. Prime riflessioni sulle norme introdotte dal Decreto “Cura Italia”*, in *Studium Iuris*, 2021, p. 876 e ss.

⁶² A tal proposito, tale formulazione prende le distanze dalle forme di costituzione del pegno delineate dalla l. 401/1985 ove è prevista l’apposizione su ciascuna coscia di suino, da parte del creditore pignoratorio, di uno speciale contrassegno indelebile, idoneo a rendere evidente e opponibile a terzi il pegno costituito.

⁶³ Sul punto, A. CHIANALE, *Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, op. cit., p. 8.

assoggettato al sistema di controllo previsto per le produzioni di qualità, in assenza della quale previsione non sarà possibile ottenere un prodotto agricolo Dop o Igp.

Quanto al profilo oggettivo, la normativa in esame dispone che i beni espressamente predeterminati dalla legge, possano essere sottoposti a pegno rotativo attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce, nonché mediante l’annotazione in appositi registri⁶⁴. Una prima questione meritevole di trattazione in relazione all’ambito di applicazione oggettivo del pegno sui prodotti Dop e Igp attiene, pertanto, all’individuazione dei beni da assoggettare al vincolo, su cui permangono ancora alcune perplessità. Secondo le previsioni dell’art. 1, del decreto ministeriale, infatti, il pegno rotativo troverebbe applicazione soltanto per i beni presenti, in quanto *possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste [...] in tema di registri*, con l’esclusione, dunque, dei beni futuri, non ancora venuti ad esistenza e, dunque, indeterminati. L’esplicita previsione, nella disciplina del pegno sui prodotti Dop e Igp, di un elemento di identificazione di natura temporale fa sì che, soltanto dal momento della collocazione dei prodotti Dop e Igp nei locali predetti, gli stessi possano essere ritenuti idonei a divenire oggetto del pegno, con l’esclusione, in tal senso, di tutti quei prodotti non ancora venuti in essere (e, dunque, futuri). È solo a partire dal momento della collocazione dei prodotti nei locali descritti che i produttori potranno incassare il credito, continuando a mantenere la disponibilità dei beni, i quali, in forza della clausola di rotatività, potranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche, senza che ciò comporti la novazione del vincolo pignoratorio. Sempre per quanto attiene all’individuazione dei beni da assoggettare al pegno è possibile affermare che, dal tenore letterale dell’art. 78, comma 2-duodecies del decreto “Cura Italia”, in combinato disposto con l’art. 1 del d.m. MiPAAF del 23 luglio 2020, ne restano esclusi i crediti, il denaro o altri beni mobili diversi da quelli espressamente individuati.

L’impianto normativo dell’art. 78, comma 2-terdecies, del decreto “Cura Italia” delinea, infine, due differenti binari⁶⁵ per la tenuta dei registri di-

⁶⁴ Cfr. art. 78, comma 2-duodecies, D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020.

⁶⁵ Così, A. CHIANALE, *Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, in www.dirittobancario.it, 2020 (consultato in data 4.10.2022).





stinguendo tra i registri telematici SIAN, destinato alle sole filiere del vino e dell’olio di oliva, e i registri cartacei per tutti gli altri prodotti agricoli. Tale distinzione risponde ad una indicazione di opportunità limitando i registri telematici ai soli prodotti per i quali già vige l’obbligo di annotazione nei registri istituiti nell’ambito del SIAN (*i.e.* vino e olio) di tutte le fasi di lavorazione e di cessione del prodotto per garantire una tracciabilità e trasparenza alla filiera anche ai fini dei controlli⁶⁶. Per tali tipologie di prodotti, il debitore sarà tenuto così ad annotare tutte le informazioni relative alla tipologia, al quantitativo di prodotto da sottoporre al vincolo pignoratorio, al recipiente (silos, botte o altro) in cui prodotto sfuso è stoccato, al lotto, se trattasi di prodotto confezionato, alla data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo, all’istituto bancario interessato, al valore del pegno in euro. Una volta annotato il pegno nei citati registri telematici, il debitore dovrà provvedere alla comunicazione al creditore entro il giorno successivo alla registrazione e, quest’ultimo, potrà chiedere e ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri SIAN⁶⁷.

Invece, per tutti gli altri prodotti, diversi da quelli vitivinicoli e dall’olio d’oliva, la tenuta dei registri è stata prevista cartacea. Una volta individuati i prodotti Dop e Igp da assoggettare al vincolo, il creditore provvede all’annotazione nel registro conforme al *fac simile* dell’Allegato I del decreto ministeriale; questo, conservato a cura del debitore (salvo diversa intesa tra le parti), riporta le indicazioni circa la data di costituzione del pegno, la sua durata, la ragione sociale dell’azienda, le unità produttive, il mese o anno di produzione, la varietà, la regione di produzione, la partita o il lotto, il codice

⁶⁶ Istituto, rispettivamente, con d.m. MIPAAF 20 marzo 2015, n. 293 recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, e d.m. MIPAAF 23 dicembre 2013, n. 16059 recante “Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti”.

⁶⁷ Si precisa che i recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli oli medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione e tale spostamento deve essere comunicato all’ Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell’operazione. La registrazione telematica sul SIAN, risultata immediatamente applicabile a tali prodotti, contribuisce alla digitalizzazione e all’innovazione del settore, attraverso la dematerializzazione dei registri.

identificativo, Kg/Litri, il valore in euro. Il registro, creato sulla falsariga di quello adottato per il pegno dei prodotti lattiero-caseari, prevede altresì un’apposita sezione dedicata alle “rotazioni”, nella quale riportare i dati relativi ai prodotti in uscita e in entrata oggetto di sostituzione, in attuazione della clausola di rotatività che accede al pegno. Tali registri, redatti in conformità alle previsioni indicate vengono, infine, annualmente vidimati da un notaio e il creditore, in sede contrattuale, potrà chiedere ed ottenere la visibilità degli stessi.

Anche l’estinzione totale o parziale del pegno di prodotti Dop e Igp avviene, in linea con le indicazioni di cui all’art. 78 co. 2-terdecies, mediante annotazione della cancellazione sui registri. Quanto agli effetti della registrazione, anche sulla base delle considerazioni espresse in tema di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata e di pegno mobiliare non possessorio *ex d.l.* 59/2016, si ritiene che si sia in presenza di un tipo di pubblicità di natura costitutiva⁶⁸.

5.2. Note critiche a margine della disciplina sul pegno dei prodotti Dop e Igp e le possibili soluzioni interpretative.

Le disposizioni del decreto “Cura Italia” tralasciano di considerare alcuni aspetti essenziali volti a regolare l’operatività dell’istituto in esame sollevando dubbi interpretativi. Invero, nulla dispone, ad esempio, in ordine alle tutele a favore del creditore pignoratorio ovvero circa le modalità di escussione del pegno sui prodotti Dop o Igp; ciò, si crede, riflette la natura emergenziale del provvedimento, di rapida formulazione come dimostra il testo assai succinto e volto a prevedere una disciplina funzionale a risolvere un problema contingente, piuttosto che la previsione di una normativa organica per il settore agricolo.

In tema di azioni conservative o inibitorie, qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione previste dal disciplinare di produzione ovvero non risulti più sottoposto al regime di controllo, oppure ancora, sussistano altri gravi motivi rischi di inficiare la buona riuscita del prodotto, occorre verificare quale disciplina trovi applicazione, ricordando che in base all’art. 5 della l. 401/1985 per il pegno sui prosciutti il creditore pignoratorio può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno *qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo*. Tutta-

⁶⁸ Sul punto F. MASTROPAOLO, *I contratti di garanzia*, Torino, 2006, II, p. 1367, il quale, in tema di pegno sui prosciutti, riconosce carattere costitutivo alla pubblicità attuata mediante contrassegno e annotazione nell’apposito registro vidimato.

via, la norma citata non può trovare applicazione nel caso di specie in considerazione del limitato ambito di riferimento. Pertanto, nel silenzio della norma si ritiene che, nel caso di abuso nell'utilizzo dei prodotti, soggetti a vincolo pignoratorio, da parte del debitore possa, invece, trovare applicazione la disciplina generale e, in particolare, gli istituti cautelari ordinari previsti dal codice di procedura civile⁶⁹.

Ulteriore nodo ermeneutico determinato da una lacuna della disciplina è relativo alle modalità di escussione della garanzia, aspetto essenziale per assicurare effettività alla tutela apprestata dal pegno. A tal proposito, il dato di partenza è rappresentato dal testo normativo e, più nel dettaglio, dall'art. 78, 2-*quaterdecies* del decreto “Cura Italia”, il quale dispone che *al pegno rotativo si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili*. In forza di tale disposizione, dunque, le modalità di escussione del pegno sui prodotti Dop e Igp dovrebbero essere quelle previste dal codice civile e, dunque, dagli artt. 2796 e 2797 c.c. È, tuttavia, doveroso evidenziare che le previsioni ivi contenute afferiscono ad una tipologia di pegno completamente diverso rispetto a quello in esame, caratterizzato dal mancato spossessamento dei prodotti e dalla inata rotatività. A tale proposito, vi è chi⁷⁰ ritiene che lo strumento più adatto per escutere la garanzia mobiliare sui prodotti Dop e Igp sia rappresentata dall'escussione semplificata concessa in tema di credito agrario dall'art. 44 TUB⁷¹. Secondo tale

⁶⁹ Peraltro, l'adozione degli strumenti cautelari di rito è richiamata anche dall'art. 1, comma 2 del d.l. 59/2016, che, in via generale, disciplina il pegno non possessorio, secondo cui è *fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno*.

⁷⁰ Così A. CHIANALE, *Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, in www.diritto bancario.it, 2020.

⁷¹ Giova puntualizzare che l'ordinamento previsto per il credito agrario (e peschereccio), anche a breve termine, è assistito da specifiche disposizioni relative alle garanzie reali e processuali a favore degli enti erogatori. In particolare, l'art. 44 prevede espressamente che i finanziamenti siano assistiti da privilegio legale sui beni mobili dell'impresa finanziata (*i.e.* frutti pendenti o prodotti in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte, macchine, attrezzi, e altri beni acquistati attraverso il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati) e questo si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi mobiliari di cui all'art. 2778, comma 1, n. 2, c.c. Sotto il profilo processuale è previsto che in caso di inadempimento, con provvedimento del giudice competente, può essere disposta l'apprensione dei beni sottoposti a privilegio e la successiva vendita. In dottrina, per una disamina della disciplina del credito agrario, M. GOLDONI, *Il credito agrario in generale e quello di esercizio in particolare*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, Padova, 1994, p. 133 e ss.; A. JANNARELLI, *Il privilegio legale del nuovo art. 44*

orientamento, la natura deperibile dell'oggetto della garanzia del “nuovo” pegno sui prodotti agricoli e alimentari Dop e Igp renderebbe tali prodotti incompatibili con la regolamentazione della vendita pignoratoria tradizionale, di cui all'art. 2797 c.c., in cui l'escussione da parte del creditore potrebbe rischiare di essere “bloccata” dall'eventuale opposizione del debitore. Tesi, tuttavia, che non considera che l'applicazione dell'art. 44 TUB alla nuova garanzia – che presupporrebbe la costituzione di un privilegio convenzionale – non prevista dall'art. 78 del decreto “Cura Italia” è, dunque, illegittima, considerato che il privilegio convenzionale deve trovare la sua fonte legittimante nella legge che, in ragione della causa del credito, autorizzi le parti a costituirlo, appunto, mediante convenzione⁷². Tale orientamento verrebbe ad estendere al pegno sui prodotti agricoli, di ultima formazione legislativa, le modalità di escussione “marciana” contenute nella disciplina del pegno non possessorio, delineate dal d.l. 59/2016. Invero, l'estensione della previsione di cui all'art. 44 TUB risulterebbe meno conveniente rispetto all'escussione introdotta dalla disciplina sul pegno non possessorio, che consente maggiori margini di autonomia al creditore pignoratorio, il quale ha la possibilità di vendere direttamente il bene, senza particolari limiti temporali alla vendita e potendo, altresì, appropriarsi direttamente del bene, fino a concorrenza della somma garantita⁷³.

In particolare, in ordine al possibile ricorso al privilegio concesso dall'art. 44 TUB, elaborato nel contesto del credito agrario, per ovviare all'eventuale opposizione del debitore concessa, ai sensi dell'art. 2797 c.c., occorre evidenziare le seguenti questioni. Anzitutto, si ritiene che l'istituto ex art. 44 TUB non possa trovare applicazione per ipotesi diverse rispetto a quelle espressamente contemplate dal legislatore; in quanto l'art. 2745 c.c. recante “*fondamento del privilegio*” dispone, in maniera nitida, che lo stesso è *accordato dalla legge in considerazione della causa del credito*. L'estensione del privilegio concesso in favore del credito agrario al pegno sui prodotti Dop o Igp do-

del testo unico della legge bancaria, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, p. 18; ID., *Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria: atto terzo*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 123; S. LANDINI, *Credito e garanzie in agricoltura nell'unitarietà del diritto assicurativo, bancario e del mercato finanziario*, Napoli, 2018; EAD., *Tensioni e innovazioni nel credito agricolo. Una riflessione giuridica*, in *Dir. agroalim.*, 2017, p. 505.

⁷² Sul punto, T. RUMI, *Il pegno rotativo «agricolo» nel decreto Cura Italia, op. cit.*, p. 686.

⁷³ Ancora A. CHIANALE, *Ibidem*, ove l'A. ritiene di escludere il ricorso all'escussione “marciana” di cui al d.l. 59/2016, in materia di pegno non possessorio, in forza del carattere eccezionale di tale istituto che non consentirebbe una sua estensione analogica al pegno in esame.

vrebbe, pertanto, trovare la propria fonte legittimante direttamente (e unicamente) nella legge, ovvero nel d.l. 18/2020, ove, tuttavia, del ricorso a tale strumento non vi è traccia. Quanto alla possibile sospensione della vendita *ex art. 2797 c.c.* per effetto dell'opposizione del debitore e del rischio di deperibilità dei prodotti Dop o Igp assoggettati al vincolo, occorre rammentare che, in primo luogo, al vincolo pignoratorio costituito su tali prodotti accede una clausola di rotatività, la cui natura rende agevole la sostituzione dei beni deperiti, senza la necessità di costituire un nuovo vincolo. In secondo luogo, vi è altresì da considerare che il codice civile prescrive già una apposita disciplina da adottare in caso di deterioramento dei beni oggetto di pegno, consentendo la vendita anticipata *ex art. 2795 c.c.*

Deve considerarsi che l'estensione alle ipotesi di pegno sui prodotti Dop o Igp delle modalità di escussione, in autotutela, previste dal d.l. 59/2016 in tema di pegno mobiliare non possessorio, le quali riconoscono al creditore, previa intimazione notificata al debitore o all'eventuale terzo datore di pegno, la facoltà di procedere direttamente alla vendita dei beni oggetto di pegno a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita, danno luogo al patto marciano. In proposito, non può farsi a meno di evidenziare che, il mancato rinvio espresso a tale normativa da parte dell'art. 78 del decreto "Cura Italia" esclude che il ricorso a tali forme di escussione possa trovare diretta applicazione per il pegno in esame, in quanto, la previsione del "patto marciano" ivi contenuta ne limita una possibile estensione in via analogica⁷⁴.

In conclusione, quanto all'escussione del pegno sui prodotti Dop e Igp, in forza del dato letterale del testo di legge e della specialità delle altre discipline sopra ricordate, si tiene che debbano trovare applicazione unicamente le modalità descritte dal codice civile, in particolare dagli artt. 2795, 2796 e 2797 c.c., in linea, peraltro, con le precedenti esperienze relative al pegno non possessorio sui prosciutti e dei prodotti lattiero-caseari. Certo è che, il richiamo agli strumenti della vendita *ex art. 2796 e ss. c.c.*, piuttosto che alla normativa già esistente in tema di pegno sui prosciutti, dimostra l'approccio poco sistematico del legislatore e i limiti, già denunciati, di un intervento poco ponderato e giustificato unicamente dalla crisi pandemica e dai suoi riflessi sulle imprese. In termini di tecnica legislativa, infatti, sarebbe stato senz'altro più opportuno delineare, at-

traverso una disciplina organica e di sistema, un istituto unitario per il pegno agrario capace di superare le precedenti esperienze normative settoriali; oppure, almeno, operare un espresso rinvio alla legge n. 401 del 1985 sui prosciutti, piuttosto che alle previsioni del codice civile, per dare continuità alla disciplina del settore agroalimentare. Vieppiù, il legislatore ben avrebbe potuto dimostrare di voler raccogliere l'eredità lasciata dalla normativa sul pegno non possessorio mobiliare (d.l. 59/2016) coordinando la disciplina ivi prevista con quella del pegno sui prodotti Dop e Igp, dando vita ad una disciplina integrata e aggiornata alle nuove ipotesi di garanzie non possessorie e rotative per il settore agroalimentare.

5.3. L'applicazione del pegno agricolo sui prodotti Dop e Igp tra limiti impliciti e regole di mercato.

Nell'analisi della disciplina del pegno rotativo sui prodotti Dop o Igp sono emersi diversi elementi che fanno propendere per l'autonomia di tale strumento, non solo, rispetto alle forme di pegno non possessorio specifiche del settore agroalimentare, in particolare quelle regolate dalla l. 401/1985 per i prosciutti a denominazione di origine tutelata (estese poi ai prodotti lattiero-caseari per effetto della l. 122/2001), ma, altresì, rispetto alla disciplina generale del pegno mobiliare non possessorio di cui al d.l. 59/2016.

I profili di autonomia della figura di pegno emergono, da un lato, sotto il profilo soggettivo, dall'altro, sotto il profilo oggettivo. In ordine al primo, in quanto il pegno rotativo del decreto "Cura Italia" non impone alcun limite soggettivo, potendo essere concesso da un soggetto (persona fisica o giuridica) che non rivesta, né la qualifica di produttore, né quella di imprenditore, ma che semplicemente vanti un diritto di proprietà sui prodotti Dop o Igp sui quali il nuovo pegno può essere costituito. Sotto il profilo oggettivo, il "nuovo" pegno mira ad avere ampia estensione, trovando applicazione per tutti i prodotti agricoli e alimentari di qualità, inclusi anche i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

L'intento del legislatore di riconoscere una disciplina generale del pegno rotativo valida per l'intero settore agroalimentare, tuttavia, non può certo dirsi riuscita, considerato che egli ha definito solo alcuni degli aspetti che caratterizzano tale istituto, limitandosi ad effettuare, in caso di eventuali lacune, un generico richiamo alle norme codicistiche, per quanto compatibili; disposizioni, peraltro, inconfidenti rispetto alla disciplina del pegno delineata. Dalla disamina dell'istituto sono così facil-

⁷⁴ La norma sul divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) ha natura imperativa, pertanto, spetta unicamente al Legislatore disciplinare le modalità di deroga a tale disciplina. In assenza di una simile previsione, l'estensione del c.d. "patto marciano" ad ipotesi non espressamente previste *ex lege* rimane, dunque, vietata.



mente emerse numerose lacune sul piano applicativo, tra cui la regolamentazione degli strumenti di tutela spettanti al creditore nel caso in cui il debitore non rispetti le norme di lavorazione dei prodotti assoggettati al vincolo, la regolazione delle modalità di escussione del pegno e, altresì, la definizione delle modalità di determinazione del valore dei prodotti da assoggettare al pegno. Si tratta di aspetti centrali per il buon funzionamento di tale istituto, i quali, al di là del richiamo alle norme del Codice civile, restano, in buona parte, devoluti all'autonomia privata delle parti. La mancata organicità della materia e l'assenza di un collegamento sistematico con le precedenti forme di pegno presenti nel nostro Ordinamento ha dato così vita ad una figura ibrida, la cui applicazione non potrà che trovare notevole difficoltà sul piano operativo.

Come già osservato, l'istituto del pegno rotativo rappresenta un valido strumento per accedere, più agevolmente, ai finanziamenti e ai prestiti erogati dai creditori, rappresentati tipicamente dagli istituti di credito o da fondi di investimento⁷⁵. In quest'ottica, la disciplina del pegno sui prodotti DOP e IGP deve coniugarsi con le prassi bancarie, introdotte dagli Accordi di Basilea, che ammettono l'erogazione di finanziamenti soltanto dinanzi alla prova del c.d. “merito creditizio”. Come noto infatti, la banca finanziatrice è tenuta ad eseguire una serie di valutazioni preliminari volte ad accertare la sussistenza del “merito creditizio” in capo al soggetto finanziato. Tali valutazioni si fondano essen-

⁷⁵ La norma bancaria richiede, ai fini della sua costituzione, la circolarizzazione con il finanziatore delle informazioni relative al prezzo medio all'origine del vino oggetto del pegno, la valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente, a seguito del quale potranno essere, eventualmente, richieste ulteriori garanzie reali o personali, vincoli o specifiche cautele, da parte degli stessi soggetti finanziati ovvero da terzi. Inoltre, i costi connessi alla costituzione del pegno, quali quelli relativi all'annotazione nei registri telematici e alla tenuta degli stessi, come la vidimazione da parte del notaio, dovranno intendersi riferiti al soggetto finanziato, cui faranno ulteriormente capo i costi per la custodia e la conservazione dei prodotti. È fuor di dubbio che, lo strumento del pegno rotativo su prodotti Dop o Igp si presenta, così, molto vantaggioso per il creditore cui non fanno più capo i costi di custodia dei beni e la loro conservazione e nemmeno i costi connessi alla costituzione del vincolo, come quelli legati all'annotazione nei registri informatici. Il pegno sui prodotti DOP e IGP, in forza del mancato spossamento e della innata rotatività, ha l'attitudine adatta per divenire lo strumento principe per l'accesso al credito da parte dei debitori della filiera vitivinicola, i quali potranno continuare a far invecchiare i propri prodotti, godendo del credito ricevuto, senza interrompere, per effetto della costituzione della garanzia, le delicate fasi di produzione. Quanto alle concrete modalità di stipulazione del contratto di finanziamento e di regolazione dell'accessoria garanzia mobiliare rotativa, soprattutto per gli aspetti non coperti dalla legge, le stesse non potranno che variare a seconda delle pratiche interne dell'istituto bancario di riferimento e delle effettive qualità soggettive dei debitori.

zialmente sul *rating*, quale strumento per la misurazione dell'adeguatezza del patrimonio del debitore e, dunque, come mezzo per fondare la “qualità” del debitore-finanziato. In termini non dissimili si esprime parimenti Banca d'Italia⁷⁶ secondo cui il sistema di *rating* non costituisca soltanto uno strumento per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ma esso svolga un importante ruolo gestionale, quale strumento che riveste una funzione essenziale nella concessione dei crediti, nella gestione del rischio, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo della banca stessa⁷⁷.

Anche per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti produttori di prodotti Dop o Igp o alle imprese agroalimentari, l'istituto di credito sarà, pertanto, tenuto ad operare secondo la comune prassi bancaria, tenendo conto del “merito creditizio” del finanziato e del suo *rating*, vale a dire del livello di affidabilità economico-finanziaria del soggetto o dell'azienda interessata, così da poter concretamente quantificare il rischio economico-finanziario connesso all'erogazione di credito a suo favore. Ciò, peraltro, indipendentemente dal valore dei beni assoggettati al vincolo pignoratorio. Accade, perciò, nella prassi che nonostante l'elevato valore dei prodotti di qualità da assoggettare a pegno, un'azienda agroalimentare, per via di un *rating* negativo, non ottenga il finanziamento richiesto e ciò in quanto lo strumento normativo delineato dal legislatore emergenziale deve irrimediabilmente coniugarsi con l'autonomia privata delle parti che addivengono alla stipulazione del finanziamento cui accede la garanzia in esame.

5.4. Il ruolo dei consorzi di tutela nel settore vitivinicolo: modello organizzativo e funzione di tutela.

A seguito dell'emanazione del decreto “Cura Italia”, i Consorzi di tutela, specialmente nel settore vitivinicolo, hanno dimostrato di svolgere un ruolo rilevante nel panorama delle garanzie di accesso al credito, facendosi promotori dell'implementazione e dell'utilizzo dello strumento del pegno rotativo sui prodotti rientranti nella area geografica di riferimento attraverso la stipulazione di diversi accordi e convenzioni con primari istituti di credito, per definire regole uniformi a beneficio degli operatori della filiera e agevolare loro l'accesso al credito.

La proattività dei Consorzi nella stipulazione di detti accordi fa sorgere, tuttavia, una riflessione cir-

⁷⁶ Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

⁷⁷ Così, M. DI RIENZO, *Concessione del credito e tutela degli investimenti. Regole e principi in tema di responsabilità*, Torino, 2013, p. 4.



ca la loro legittimazione a farsi promotori di tali convenzioni. I Consorzi, costituiti volontariamente ex art. 2602 c.c., non svolgono un ruolo imprenditoriale ma rappresentano enti di diritto privato con finalità pubbliche riconosciuti con provvedimento ministeriale⁷⁸. Ai fini del riconoscimento ministeriale devono essere rispettati i requisiti dell’art. 3, d.m. MiPAAF 18 luglio 2018, il quale, in ogni caso, fa salve le previsioni contenute nel codice civile. Quanto alle loro funzioni, invece, le stesse sono dettagliatamente definite dall’art. 41 della l. 238/2016⁷⁹, ove è chiarito che all’ente sono devolute le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione e informazione ai consumatori, oltre che la cura degli interessi relativi alle denominazioni di origine⁸⁰.

⁷⁸ In tal senso, in giurisprudenza, v. TAR Lazio (ord.) 26.04.2004, n. 2247, ove si precisa che “i Consorzi volontari di tutela svolgono funzioni “lato sensu” pubblicistiche”; in senso conforme, TAR Lazio 19.03.2007, n. 5495; TAR Lazio 04.04.2011 n. 2953.

⁷⁹ Cfr. l. 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (c.d. “T.U. vino”). Con riferimento alla disciplina del vino, in generale, F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, p. 469; con riferimento anche al tema dei Consorzi di tutela v. A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2022, p. 133.

⁸⁰ Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 41, co.1 del T.U. Vino, al Consorzio spettano le funzioni di a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi e collaborativi relativi alla denominazione interessata; b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della Dop o Igp, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell’immagine; c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della Dop o dell’Igp da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse; d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le regioni. Anche i consorzi *erga omnes*, ex art. 41, co. 4, T.U. vino, spettano le funzioni di a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all’articolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a Dop o Igp e contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto; b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della Dop o Igp; c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della Dop o dell’Igp e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori; d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; e) svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del

Da strumento di integrazione e di razionalizzazione dell’attività produttiva secondo il dettato codicistico, il Consorzio di tutela nel settore vitivinicolo acquisisce un profilo assai particolare in funzione della finalità pubblicistica dettata dalla tutela della denominazione di origine. Invero, la peculiarità della disciplina dei Consorzi di tutela rispetto allo schema generale dettato dal codice civile è determinata dall’interesse collettivo (*i.e.* la tutela della denominazione di origine) che caratterizza e uniforma l’attività svolta dalle consorziate imprese della zona di origine e che impone che il controllo superi la stessa compagine dei consorziati andando a comprendere le imprese che, pur esterne al Consorzio, impiegano e si avvalgono della stessa denominazione di origine.

L’ambito di attività del Consorzi di Tutela risulta, pertanto, circoscritto ad una serie di funzioni, tassativamente individuate dalla l. 238/2016, attraverso le quali tali enti realizzano il perseguimento di interessi di natura pubblicistica. Tra le funzioni ivi previste, tuttavia, non sembrano essere inserite quelle volte ad agevolare la sottoscrizione di convenzioni con Istituti bancari o l’accesso al credito da parte dei propri consorziati, posto dette attività non sembrano rientrare tra quelle tipiche riconosciute loro ex art. 41, l. 238/2016, finalizzate – invece – alla tutela, valorizzazione e promozione delle denominazioni di origine. Potrebbe, in tal senso, argomentarsi che, le funzioni di agevolazione all’accesso al credito, purché regolarmente contemplate nello statuto consortile⁸¹, rientrano tra le attività di gestione più comuni alle funzioni del consorzio, così come disciplinato dagli artt. 2602 c.c. e s.s.⁸², piuttosto che a quelle dei consorzi di tutela.

Ad ogni modo, i consorzi di tutela del panorama vitivinicolo, attraverso la propria intermediazione, hanno dimostrato di saper cogliere appieno le potenzialità di tale “nuovo” strumento di garanzia, mirando a regolare le modalità di accesso al credito, in maniera uniforme per tutti i propri consorziati, favorendo, così, una diffusione coesa di tale strumento nel contesto socio-economico delle aziende vitivinicole.

commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le regioni.

⁸¹ Poiché i rapporti interni al consorzio sono regolati dalle norme sul mandato, in assenza di una specifica previsione nello Statuto della possibilità di regolare i rapporti di accesso al credito per conto dei consorziati, si ritiene che tali enti non possano addivenire alla stipula delle predette convenzioni.

⁸² Si precisa che le previsioni del codice civile sono fatte salve in forza del disposto di cui all’art. 3 del d.m. MiPAAF 18 luglio 2018.

6. Considerazioni conclusive.

L'attenzione rivolta all'istituto del pegno rotativo non possessorio e alla sua applicazione nel settore agroalimentare riflette i diversi profili di interesse, di ordine pratico prim'ancora che giuridico, riconducibili alla relazione tra la valorizzazione del magazzino e dei prodotti sottoposti a lunghi processi produttivi che valorizzano in modo significativo il loro pregio, e quindi il valore economico, e l'accesso al credito. Il pregio di tale strumento risiede, senz'altro, nella sua capacità di valorizzare le produzioni di qualità presenti in magazzino, nella prospettiva di rappresentare uno strumento di garanzia utile per agevolare l'erogazione di finanziamenti.

Su tali basi, da tempo si sono susseguiti interventi legislativi a carattere settoriale volti a disciplinare la costituzione del pegno su prodotti agricoli. Elementi comuni sono rinvenibili nella mancanza dello spossessamento, in quanto vi è la necessità di lasciare il bene nella sfera di disponibilità del debitore che proseguirà il processo produttivo trasformando, stagionando e, in genere, effettuando tutte quelle attività previste dal disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine; nella rotatività dei prodotti assoggettati alla garanzia evitando, in questo modo, improduttive immobilizzazioni, e irrobustendo la sicurezza creditoria nel conseguimento del valore economico espresso dai prodotti che vi sono assoggettati. Tale soluzione è perseguibile mediante la surrogazione dell'oggetto della garanzia che non fa venir meno l'identità del rapporto giuridico e che assicura, in ogni caso, la tutela della situazione giuridica preesistente. Procedimenti che vengono effettuati nel rispetto della pubblicità e attraverso annotazioni su registri cartacei o telematici.

Ulteriore tratto caratterizzante la disciplina in rassegna è dettato dal riferimento esclusivo ai prodotti Dop e Igp. La garanzia mobiliare si lega ad un sistema produttivo segnato da regole e procedure atte a valorizzare il prodotto che resta, per un tempo più o meno significativo, nei magazzini ove subisce i diversi interventi previsti dal disciplinare di produzione. Un legame, quello tra le regole del pegno agrario e il sistema della qualità che, se da un lato limita l'ambito di applicazione del pegno agrario, in quanto vi possono accedere solo gli operatori della filiera dei prodotti di qualità, dall'altro assoggetta tale disciplina a procedure estremamente trasparenti ed oggetto di costanti controlli da parte degli enti preposti in modo da evitare eventuali atti illeciti nel processo produttivo.

Le considerazioni che precedono portano ad evidenziare il rapporto tra la disciplina del pegno agra-

rio e la l. 119/2016 che, come detto, è intervenuta in materia di pegno mobiliare non possessorio. Indubbiamente l'evoluzione normativa è caratterizzata dal susseguirsi di norme settoriali a cui, complice l'attenzione rivolta dal mercato, ha portato il legislatore con l'art. 1 della l. 119/2016 a prevedere una norma generale. Vi è tuttavia da chiedersi in che relazione si pone il pegno agrario con la l. 119/2016 e, ancora, come si coordinano i tre atti normativi destinati al pegno agrario.

Muovendo dal primo punto, sulla base delle considerazioni che precedono, si crede di poter considerare il pegno agrario in un rapporto di *species* del più ampio *genus* rappresentato dal pegno non possessorio normato all'art. 1 della l. 119/2016 in funzione del già ricordato profilo soggettivo e oggettivo che caratterizza (fin dal primo intervento normativo) la disciplina del settore agroalimentare, nonché delle specificità collegate alle disposizioni sulla costituzione del pegno e sui relativi formalismi che, avuto riguardo al pegno sui prodotti Dop e Igp, risulta significativamente semplificata e non prevede la forma scritta a pena di nullità, fermo restando gli obblighi in termini di annotazione sui registri. Pertanto, appare corretto poter considerare, come già osservato, che la disciplina del pegno non possessorio potrebbe integrare la regolamentazione dell'istituto in presenza di lacune, purché compatibili con le caratteristiche del bene.

Al contempo, però, va osservato che la disciplina del pegno agrario risulta tutt'altro che organica, e la novella prevista nel decreto "Cura Italia" pone – come si è visto in precedenza – non pochi nodi ermeneutici. Ciò riflette la distinta *ratio* che ha segnato l'intervento legislativo sui prosciutti e quello lattiero-caseario, rispetto a quello del decreto "Cura Italia", posto che nel primo caso si è attuata una estensione delle regole previste per un campo produttivo ad uno diverso, mentre la novella del 2020 riflette la natura emergenziale della norma, senza alcuna volontà di riordinare la materia o abrogare norme previgenti. Da ciò consegue che il pegno agrario rinvia, in tal modo, una pluralità di fonti normative, accomunate tutte da alcuni criteri di base – rappresentati dal difetto di spossessamento, patto di rotatività e, in particolare, dal riferimento ai prodotti Dop e Igp – e da altre regole settoriali destinate al singolo comparto produttivo considerato. Ne discende che per i prosciutti e i prodotti lattiero-caseari continueranno a essere applicate le disposizioni di settore, mentre per tutti gli altri prodotti la disciplina prevista dal decreto "Cura Italia".

Infine, preme fare una ulteriore considerazione. Le novità legislative relative al pegno agrario sono state salutate con (forse) eccessivo ottimismo dagli operatori del settore, soprattutto in considerazione



del ruolo che questa garanzia mobiliare – di cui beneficia tutto il comparto di produzione e di trasformazione agroalimentare – può assumere, quale strumento strategico in grado di agevolare l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, le quali, possono richiedere finanziamenti e prestiti, assoggettando a garanzia le proprie produzioni di qualità. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato il limite della norma che si è ben presto scontrata con il sistema creditizio e le limitazioni rappresentate dagli Istituti di credito a favore di strutture diverse, quali i fondi di *private equity* che sono stati capaci di definire strumenti maggiormente idonei per il loro impiego nel settore agroalimentare.

Il tema in esame, nella sua più spiccata concretezza, evidenzia uno dei profili della disciplina del diritto agrario rappresentato, per l'appunto, dalla necessità di individuare sempre nuove e concrete soluzioni, tecniche e giuridiche, a favore dell'imprenditore agricolo, e più di recente anche di quest'ultimo nelle relazioni con gli operatori della filiera. Nella disamina segnata si crede che non si debba distogliere dalla prospettiva – che in questa sede si vuole ben marcare – rappresentata dal legame più volte sottolineato tra l'attività di impresa e l'erogazione del credito in agricoltura. Un collegamento più volte rimarcato in dottrina e, da ultimo, esteso anche al diritto delle assicurazioni contro le calamità naturali e agli eventi avversi che incidono inevitabilmente sul processo produttivo e sull'attività economica dell'azienda. Invero, il rapporto che sussiste tra l'accesso al credito e i rischi connessi alla produzione agricola porta alla valutazione delle determinazioni in merito all'erogazione del credito e a considerare quelli relativi alla produzione, e crea nel settore agricolo un rapporto indiretto tra rischio creditizio e rischio di calamità naturali e di avversi eventi climatici che possono impattare sui livelli quantitativi e qualitativi della produzione. Un profilo questo che finisce per coinvolgere interessi individuali, ma anche collettivi per il rilievo di questo settore strategico per il nostro sistema economico e, ancor più, per la produzione di beni alimentari indispensabili per la sopravvivenza umana.